*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 151° - Numero 77**

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Venerdì, 2 aprile 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

**Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).**

# SOMMARIO

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2010, n. **49**.

**Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, e in particolare l'articolo 1;

Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ed in particolare la parte terza;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente, ed in particolare l'articolo 1;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio 2004, recante indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile;

Vista la preliminare, deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 2009;

Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha reso il parere di competenza nel previsto termine;

Acquisito i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;

Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere entro il termine prescritto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 2010;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno, per i beni e le attività culturali e per i rapporti con le regioni;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

*Ambito di applicazione e finalità*

1. Il presente decreto disciplina le attività di valutazione e di gestione dei rischi di alluvioni al fine di ridurre le conseguenze negative per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali derivanti dalle stesse alluvioni.

2. Restano ferme le disposizioni della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni di seguito denominato: «decreto legislativo n. 152 del 2006», nonché la pertinente normativa di protezione civile anche in relazione alla materia del sistema dì allertamento nazionale.

Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto, oltre alle definizioni di fiume, di bacino idrografico, di sottobacino e di distretto idrografico di cui all'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 si applicano le seguenti definizioni:

*a)* alluvione: l'allagamento temporaneo, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, di aree che abitualmente non sono coperte d'acqua. Ciò include le inondazioni causate da laghi, fiumi, torrenti, eventualmente reti di drenaggio artificiale, ogni altro corpo idrico superficiale anche a regime temporaneo, naturale o artificiale, le inondazioni marine delle zone costiere ed esclude gli allagamenti non direttamente imputabili ad eventi meteorologici;

*b)* pericolosità da alluvione: la probabilità di accadimento di un evento alluvionale in un intervallo temporale prefissato e in una certa area;

*c)* rischio di alluvioni: la combinazione della probabilità di accadimento di un evento alluvionale e delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali derivanti da tale evento.

Art. 3.

*Competenze amministrative*

1. Ferme restando le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, agli adempimenti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, comma 3, lettera *a)*, provvedono, secondo quanto stabilito agli stessi articoli, le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del

decreto legislativo n. 152 del 2006, alle quali, ai sensi dell'articolo 67 dello stesso decreto, compete l'adozione dei piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico.

2. Le regioni, in coordinamento tra loro e con il Dipartimento nazionale della protezione civile, provvedono, ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio 2004, e successive modificazioni, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 2004, per il distretto idrografico di riferimento, alla predisposizione ed all'attuazione del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile, secondo quanto stabilito all'articolo 7, comma 3, lettera *b)*.

Art. 4.

*Valutazione preliminare del rischio di alluvioni*

1. Le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 effettuano, nell'ambito del distretto idrografico di riferimento, entro il 22 settembre 2011, la valutazione preliminare del rischio di alluvione, facendo salvi gli strumenti già predisposti nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione di norme previgenti, nonché delle disposizioni della parte terza, sezione I, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. La valutazione preliminare del rischio di alluvioni fornisce una valutazione dei rischi potenziali, principalmente sulla base dei dati registrati, di analisi speditive e degli studi sugli sviluppi a lungo termine, tra cui, in particolare, le conseguenze dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni e tenendo conto della pericolosità da alluvione. Detta valutazione comprende almeno i seguenti elementi:

*a)* cartografie tematiche del distretto idrografico in scala appropriata comprendenti i limiti amministrativi, i confini dei bacini idrografici, dei sottobacini e delle zone costiere, dalle quali risulti la topografia e l'uso del territorio;

*b)* descrizione delle alluvioni avvenute in passato che hanno avuto notevoli conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali e che, con elevata probabilità, possono ancora verificarsi in futuro in maniera simile, compresa l'estensione dell'area inondabile e, ove noti, le modalità di deflusso delle acque, gli effetti al suolo e una valutazione delle conseguenze negative che hanno avuto;

*c)* descrizione delle alluvioni significative avvenute in passato che pur non avendo avuto notevoli conseguenze negative ne potrebbero avere in futuro;

*d)* valutazione delle potenziali conseguenze negative di future alluvioni per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali, tenendo conto di elementi quali la topografia, la localizzazione dei corpi idrici superficiali e le loro caratteristiche idrologiche e geomorfologiche generali, le aree di espansione naturale delle piene, l'efficacia delle infrastrutture artificiali esistenti per la difesa dalle alluvioni, la localizzazione delle aree popolate, di quelle ove esistono attività economiche e sociali e gli scenari a lungo termine, quali quelli socio-economici e ambientali, determinati anche dagli effetti dei cambiamenti climatici.

3. Nel caso dei distretti idrografici internazionali condivisi con altri Stati membri dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le autorità di bacino distrettuali interessate garantiscono lo scambio delle pertinenti informazioni.

4. La valutazione preliminare del rischio di alluvioni non è effettuata, qualora vengano adottate le misure transitorie di cui all'articolo 11, comma 1.

Art. 5.

*Individuazione delle zone a rischio potenziale di alluvioni*

1. In base alla valutazione preliminare del rischio di cui all'articolo 4, fatti salvi gli strumenti già predisposti nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione di norme previgenti, nonché del decreto legislativo n. 152 del 2006, le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 individuano, per il distretto idrografico o per la parte di distretto idrografico internazionale situati nel loro territorio, le zone ove possa sussistere un rischio potenziale significativo di alluvioni o si ritenga che questo si possa generare in futuro.

2. Nel caso di distretto idrografico internazionale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le autorità di bacino interessate, si coordina con gli altri Stati membri, al fine di individuare le zone condivise a rischio potenziale di alluvione.

Art. 6.

*Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni*

1. Le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 predispongono, a livello di distretto idrografico di cui all'articolo 64 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, entro il 22 giugno 2013, mappe della pericolosità da alluvione e mappe del rischio di alluvioni per le zone individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, in scala preferibilmente non inferiore a 1:10.000 ed, in ogni caso, non inferiore a 1:25.000, fatti salvi gli strumenti già predisposti nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione delle norme previgenti, nonché del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Le mappe della pericolosità da alluvione contengono, evidenziando le aree in cui possono verificarsi fenomeni alluvionali con elevato volume di sedimenti trasportati e colate detritiche, la perimetrazione delle aree geografiche che potrebbero essere interessate da alluvioni secondo i seguenti scenari:

*a)* alluvioni rare di estrema intensità: tempo di ritorno fino a 500 anni dall'evento (bassa probabilità);

*b)* alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno fra 100 e 200 anni (media probabilità);

*c)* alluvioni frequenti: tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (elevata probabilità).

3. Per ogni scenario di cui al comma 2 vanno indicati almeno i seguenti elementi:

*a)* estensione dell'inondazione;

*b)* altezza idrica o livello;

*c)* caratteristiche del deflusso (velocità e portata).

4. Per le zone costiere in cui esiste un adeguato livello di protezione e per le zone in cui le inondazioni sono causate dalle acque sotterranee, le mappe di cui al comma 2 possono fare riferimento solo agli scenari di cui al comma 2, lettera *a)*.

5. Le mappe del rischio di alluvioni indicano le potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni, nell'ambito degli scenari di cui al comma 2 e prevedono le 4 classi di rischio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1993, espresse in termini di:

*a)* numero indicativo degli abitanti potenzialmente interessati;

*b)* infrastrutture e strutture strategiche (autostrade, ferrovie, ospedali, scuole, etc);

*c)* beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse presenti nell'area potenzialmente interessata;

*d)* distribuzione e tipologia delle attività economiche insistenti sull'area potenzialmente interessata;

*e)* impianti di cui all'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che potrebbero provocare inquinamento accidentale in caso di alluvione e aree protette potenzialmente interessate, individuate all'allegato 9 alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006;

*f)* altre informazioni considerate utili dalle autorità di bacino distrettuali, come le aree soggette ad alluvioni con elevato volume di trasporto solido e colate detritiche o informazioni su fonti rilevanti di inquinamento.

6. L'elaborazione delle mappe di cui al comma 1 per le zone di cui all'articolo 5, comma 1, condivise con altri Stati membri della Comunità europea è effettuata previo scambio preliminare di informazioni tra le autorità competenti interessate.

7. Le mappe della pericolosità da alluvione, e le mappe del rischio di alluvioni di cui al comma 1 non sono predisposte qualora vengano adottate le misure transitorie di cui all'articolo 11, comma 2.

Art. 7.

*Piani di gestione del rischio di alluvioni*

1. I piani di gestione del rischio di alluvioni, di seguito piani di gestione, riguardano tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni, in particolare la prevenzione, la protezione e la preparazione, comprese le previsioni dì alluvione e il sistema di allertamento nazionale e tengono conto delle caratteristiche del bacino idrografico o del sottobacino interessato. I piani di gestione possono anche comprendere la promozione di pratiche sostenibili di uso del suolo, il miglioramento delle azioni di ritenzione delle acque, nonché l'inondazione controllata di certe aree in caso di fenomeno alluvionale.

2. Nei piani di gestione di cui al comma 1, sono definiti gli obiettivi della gestione del rischio di alluvioni per 1e zone di cui all'articolo 5, comma 1, e per quelle di cui all'articolo 11, evidenziando, in particolare, la riduzione delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali, attraverso l'attuazione prioritaria di interventi non strutturali e di azioni per la riduzione della pericolosità.

3. Sulla base delle mappe di cui all'articolo 6:

*a)* le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 predispongono, secondo le modalità e gli obiettivi definiti ai commi 2 e 4, piani di gestione, coordinati a livello di distretto idrografico, per le zone di cui all'articolo 5, comma 1, e le zone considerate ai sensi dell'articolo 11, comma 1. Detti piani sono predisposti nell'ambito delle attività di pianificazione di bacino di cui agli articoli 65, 66, 67, 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006, facendo salvi gli strumenti di pianificazione già predisposti nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione della normativa previgente;

*b)* le regioni, in coordinamento tra loro, nonchè con il Dipartimento nazionale della protezione civile, predispongono, ai sensi della normativa vigente e secondo quanto stabilito al comma 5, la parte dei piani di gestione per il distretto idrografico di riferimento relativa al sistema di allertamento, nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio 2004, con particolare riferimento al governo delle piene.

4. I piani di gestione del rischio di alluvioni comprendono misure per raggiungere gli obiettivi definiti a norma del comma 2, nonché gli elementi indicati all'allegato I, parte A. I piani di gestione tengono conto di aspetti quali:

*a)* la portata della piena e l'estensione dell'inondazione;

*b)* le vie di deflusso delle acque e le zone con capacità di espansione naturale delle piene;

*c)* gli obiettivi ambientali di cui alla parte terza, titolo II, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

*d)* la gestione del suolo e delle acque;

*e)* la pianificazione e le previsioni di sviluppo del territorio;

*f)* l'uso del territorio;

*g)* la conservazione della natura;

*h)* la navigazione e le infrastrutture portuali;

*i)* i costi e i benefici;

*l)* le condizioni morfologiche e meteomarine alla foce.

5. Per la parte di cui al comma 3, lettera *b)*, i piani di gestione contengono una sintesi dei contenuti dei piani urgenti di emergenza predisposti ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché
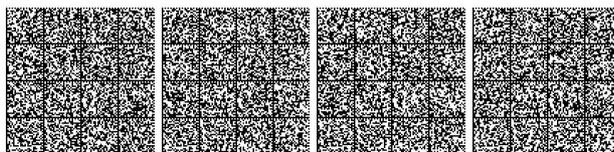
della normativa previgente e tengono conto degli aspetti relativi alle attività di:

*a)* previsione, monitoraggio, sorveglianza ed allertamento posti in essere attraverso la rete dei centri funzionali;

*b)* presidio territoriale idraulico posto in essere attraverso adeguate strutture e soggetti regionali e provinciali;

*c)* regolazione dei deflussi posta in essere anche attraverso i piani di laminazione;

*d)* supporto all'attivazione dei piani urgenti di emergenza predisposti dagli organi di protezione civile ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e della normativa previgente.

6. Gli enti territorialmente interessati si conformano alle disposizioni dei piani di gestione di cui al presente articolo:

*a)* rispettandone le prescrizioni nel settore urbanistico, ai sensi dei commi 4 e 6 dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

*b)* predisponendo o adeguando, nella loro veste di organi di protezione civile, per quanto di competenza, i piani urgenti di emergenza di cui all'articolo 67, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, facendo salvi i piani urgenti di emergenza già predisposti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

7. I piani di gestione di cui al presente articolo non includono misure che, per la loro portata e il loro impatto, possano incrementare il rischio di alluvione a monte o a valle di altri paesi afferenti lo stesso bacino idrografico o sottobacino, a meno che tali misure non siano coordinate e non sia stata trovata una soluzione concordata tra gli Stati interessati ai sensi dell'articolo 8.

8. I piani di gestione di cui al presente articolo, sono ultimati e pubblicati entro il 22 giugno 2015.

9. I piani di gestione di cui al presente articolo non sono predisposti qualora vengano adottate le misure transitorie di cui all'articolo 11, comma 3.

### Art. 8.

*Coordinamento territoriale dei piani di gestione del rischio di alluvioni*

1. Per i distretti idrografici di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che ricadono interamente nel territorio nazionale le amministrazioni di cui all'articolo 3, ciascuna per la parte di propria competenza, predispongono o un unico piano di gestione ovvero una serie di piani di gestione coordinati a livello di distretto idrografico.

2. Per distretti idrografici di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ricadenti interamente nel territorio comunitario le amministrazioni di cui all'articolo 3, ciascuna per la parte di propria competenza, predispongono o un unico piano internazionale di gestione ovvero una serie di piani di gestione coordinati a livello di distretto idrografico internazionale, anche avvalendosi di accordi internazionali esistenti, fatte salve le prescrizioni del presente decreto. In mancanza dei predetti piani, sono predisposti piani di gestione comprendenti almeno le parti del distretto idrografico internazionale ricadenti all'interno del territorio nazionale, per quanto possibile, coordinati a livello di distretto idrografico internazionale con gli altri Stati membri interessati.

3. Per i distretti idrografici di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che si estendono oltre i confini comunitari le amministrazioni di cui all'articolo 3, ciascuna per la parte dì propria competenza, predispongono o un unico piano internazionale di gestione ovvero una serie di piani di gestione coordinati a livello di distretto idrografico internazionale. In mancanza dei predetti piani, per le parti del distretto idrografico internazionale, che ricadono nel territorio nazionale, si applicano le disposizioni di cui al comma 2.

4. I piani di gestione di cui ai commi 2 e 3 possono essere integrati da piani di gestione più dettagliati a livello di sottobacino, coordinati a livello di sottobacino internazionale.

5. Nel caso in cui le amministrazioni competenti di cui all'articolo 3 individuano, nell'ambito del proprio distretto, un problema nella gestione dei rischi di alluvione delle proprie acque che non riescono a risolvere autonomamente, ne informano tempestivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ciascuno per gli aspetti di propria competenza che provvedono a sottoporre la questione alla Commissione europea o ad ogni altro Stato membro interessato, avanzando raccomandazioni per trovare una soluzione.

### Art. 9.

*Coordinamento con le disposizioni della parte terza, sezioni I e II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni*

1. Le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 attuano le disposizioni del presente decreto coerentemente con quanto stabilito alla parte terza, sezioni I e II, del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di migliorare l'efficacia e lo scambio delle informazioni, tenendo conto, in particolare degli obiettivi ambientali di cui allo stesso decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 77, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per alluvioni estreme si intendono le alluvioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *a)*, nonché le alluvioni eccezionali, non prevedibili ma di impatto equivalente alle precedenti.

3. Le misure dì cui al comma 1 garantiscono, in particolare, che:

*a)* le prime mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni di cui all'articolo 6 ed i successivi riesami di cui all'articolo 12 siano predisposti in modo che le informazioni in essi contenute siano coerenti con le informazioni, comunque correlate, presentate a norma dell'articolo 63, comma 7, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Essi sono coordinati e possono essere integrati nei riesami dei piani di gestione di cui all'articolo 117 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006;
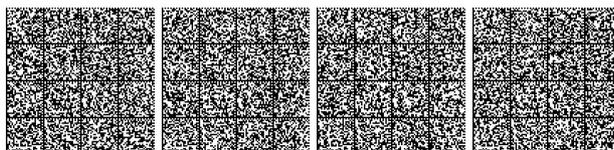
*b)* l'elaborazione dei primi piani di gestione di cui agli articoli 7 e 8 ed i successivi riesami di cui all'articolo 12 siano effettuati in coordinamento con i riesami dei piani di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 117 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e possano essere integrati nei medesimi;

*c)* la partecipazione attiva di tutti soggetti interessati di cui all'articolo 10, sia coordinata, quando opportuno, con la partecipazione attiva di tutti soggetti interessati prevista all'articolo 66, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 10.

*Informazione e consultazione del pubblico*

1. Le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e le regioni afferenti il bacino idrografico in coordinamento tra loro e con il Dipartimento nazionale della protezione civile, ciascuna per le proprie competenze, mettono a disposizione del pubblico la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni ed i piani di gestione del rischio di alluvioni di cui agli articoli 4, 6 e 7.

2. Le stesse autorità di cui al comma 1 promuovono la partecipazione attiva di tutti soggetti interessati di cui all'articolo 9, comma 3, lettera *c)*, all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione di cui agli articoli 7 e 8.

Art. 11.

*Misure transitorie*

1. Le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 non svolgono la valutazione preliminare del rischio di alluvioni di cui all'articolo 4, se hanno stabilito, prima del 22 dicembre 2010, di elaborare mappe della pericolosità e mappe del rischio di alluvioni e di predisporre piani di gestione del rischio di alluvioni, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7.

2. Le autorità di cui al comma 1 si avvalgono di mappe della pericolosità e di mappe del rischio di alluvioni completate prima del 22 dicembre 2010, se tali mappe forniscono un livello di informazioni adeguato ai requisiti di cui all'articolo 6.

3. Le autorità di cui al comma 1 si avvalgono di piani di gestione del rischio di alluvioni completati prima del 22 dicembre 2010, a condizione che il contenuto di tali piani sia adeguato ai requisiti di cui all'articolo 7.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano fatti salvi i riesami di cui all'articolo 12. In ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 si applicano alle scadenze indicate rispettivamente ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 12.

Art. 12.

*Riesami*

1. La valutazione preliminare del rischio di alluvioni di cui all'articolo 4 e la valutazione e le decisioni di cui all'articolo 11, comma 1, sono riesaminate e, se del caso, aggiornate entro il 22 settembre 2018 e, successivamente, ogni sei anni.

2. Le mappe della pericolosità da alluvione e del rischio di alluvioni di cui all'articolo 6 sono riesaminate e, se del caso, aggiornate, entro il 22 settembre 2019 e, successivamente, ogni sei anni.

3. I piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 sono riesaminati e, se del caso, aggiornati compresi gli elementi di cui alla parte B dell'allegato I, entro il 22 settembre 2021 e, successivamente, ogni sei anni.

4. I riesami di cui ai commi 1 e 3 tengono conto degli effetti dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni.

Art. 13.

*Relazioni ed informazioni alla Commissione europea*

1. Le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 mettono a disposizione sul Portale cartografico nazionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni ed i piani di gestione del rischio di alluvioni di cui agli articoli 4, 6 e 7, comma 3, lettera *a)*, nonché i loro riesami ed eventualmente gli aggiornamenti, entro tre mesi dalle date indicate rispettivamente all'articolo 4, comma 1, all'articolo 6, comma 1, all'articolo 7, comma 8, e all'articolo 12.

2. Le regioni mettono a disposizione sul portale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i bollettini e gli avvisi di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio 2004.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare informa la Commissione europea delle decisioni prese ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, e mette a disposizione sul Portale cartografico nazionale le relative informazioni, rispettivamente entro il 22 dicembre 2011, il 22 dicembre 2013 e il 22 dicembre 2015.

4. Le autorità di cui al comma 1 trasmettono le informazioni di cui allo stesso comma 1 all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), entro le scadenze indicate ai commi 1 e 3 per ciascun insieme di informazioni, e secondo modalità e specifiche dati individuate dallo stesso ISPRA, tenendo conto della compatibilità con i sistemi di gestione dell'informazione adottati a livello comunitario.
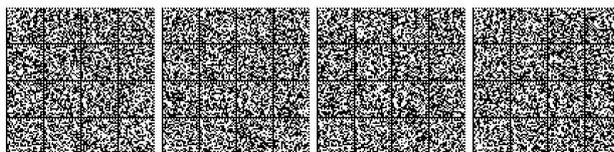
Art. 14.

*Modifiche dell'allegato 1*

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile per gli aspetti competenza, si provvede alla modifica delle parti A e B dell'allegato 1 al fine di recepire modifiche di ordine tecnico introdotte da direttive emanate dall'Unione europea.

Art. 15.

*Norme tecniche*

1. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e per i beni e le attività culturali, il Dipartimento della protezione civile e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla eventuale integrazione, relativamente agli aspetti individuati alla parte C dell'allegato 1, degli indirizzi, dei criteri e dei metodi per la redazione e per l'aggiornamento dei piani di gestione del rischio di alluvioni, di cui all'articolo 7, comma 3, lettera *a)*.

Art. 16.

*Disposizioni finanziarie*

1. Le amministrazioni e gli enti pubblici interessati provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto nell'ambito delle proprie attività istituzionali ed utilizzando a tale fine le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. All'attuazione dei piani di gestione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera *a)*, le amministrazioni e gli enti pubblici provvedono ai sensi degli articoli 69, 70, 71 e 72 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; all'attuazione dell'articolo 7, comma 3, lettera *b)*, fatta eccezione per le attività di soccorso tecnico urgente, si provvede ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, nonché con le risorse regionali all'uopo stanziate, utilizzando allo scopo le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 17.

*Norma di salvaguardia*

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono alle finalità di cui al presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro per le politiche europee*

PRESTIGIACOMO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

MARONI, *Ministro dell'interno*

BONDI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

---

ALLEGATO I

(di cui all'articolo 7, comma 4)

*Parte A - Piani di gestione del rischio di alluvioni.*

I - ELEMENTI CHE DEVONO FIGURARE NEL PRIMO PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI:

1. Conclusioni della valutazione preliminare del rischio di alluvioni prevista dall'articolo 4 sotto forma di una mappa di sintesi del distretto idrografico di cui all'articolo 3, che delimiti le zone di cui all'articolo 5 oggetto del primo piano di gestione del rischio di alluvioni;

2. mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni predisposte ai sensi dell'articolo 6 o già esistenti ai sensi dell'articolo 12 e conclusioni ricavate dalla loro lettura;

3. descrizione degli obiettivi della gestione del rischio di alluvioni, definiti a norma dell'articolo 7, comma 2;

4. sintesi delle misure e relativo ordine di priorità per il raggiungimento degli obiettivi della gestione del rischio di alluvioni, comprese quelle adottate a norma dell'articolo 7 e delle misure in materia di alluvioni adottate nell'ambito di altri atti comunitari comprese le direttive

del Consiglio 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, fatte salve le misure già predisposte nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

5. qualora disponibile, per i bacini idrografici o sottobacini condivisi, descrizione della metodologia di analisi dei costi e benefici, utilizzata per valutare le misure aventi effetti transnazionali.

II - DESCRIZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO:

1. descrizione dell'ordine di priorità e delle modalità di monitoraggio dello stato di attuazione del piano;

2. sintesi delle misure ovvero delle azioni adottate per informare e consultare il pubblico;

3. elenco delle autorità competenti e, se del caso, descrizione del processo di coordinamento messo in atto all'interno di un distretto idrografico internazionale e del processo di coordinamento con la direttiva 2000/60/CE.

*Parte B - Elementi che devono figurare nei successivi aggiornamenti dei piani di gestione del rischio di alluvioni:*

1. eventuali modifiche o aggiornamenti apportati dopo la pubblicazione della versione precedente del piano di gestione, del rischio di alluvioni, compresa una sintesi dei riesami svolti a norma dell'articolo 13;

2. valutazione dei progressi realizzati per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 7, comma 2;

3. descrizione motivata delle eventuali misure previste nella versione precedente del piano di gestione del rischio di alluvioni, che erano state programmate e non sono state poste in essere;

4. descrizione di eventuali misure supplementari adottate dopo la pubblicazione della versione precedente del piano di gestione del rischio di alluvioni.

*Parte C - Contenuti degli indirizzi, criteri e metodi per la redazione e l'aggiornamento dei piani di gestione del rischio di alluvioni:*

1. indirizzi per la valutazione preliminare del rischio di alluvione relativamente agli aspetti riguardanti la prevenzione e la protezione dal rischio di alluvione e, in particolare, la valutazione delle conseguenze del cambiamento climatico sul verificarsi delle alluvioni, la valutazione delle conseguenze negative per la salute umana, i beni, le attività economiche, l'ambiente e il patrimonio culturale, la valutazione del ruolo delle pianure alluvionali, come aree naturali di ritenzione delle acque, e dell'efficacia delle infrastrutture artificiali per la protezione dalle alluvioni;

2. criteri per la individuazione delle aree a pericolosità e a rischio di alluvione, nonché per la definizione del grado di pericolosità e del grado di rischio, con riferimento in particolare, alla portata della piena e all'estensione dell'inondazione, alle vie di deflusso delle acque e alle zone con capacità d'espansione naturale delle piene, alle condizioni morfologiche e meteomarine alla foce per quanto concerne la valutazione delle inondazioni marine delle zone costiere, agli obiettivi ambientali di cui alla parte terza, titolo II, del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla gestione del suolo e delle acque, alla pianificazione e alle previsioni di sviluppo del territorio, all'uso del territorio, alla conservazione della natura, alla navigazione e alle infrastrutture portuali, ai costi e ai benefici, al numero di abitanti potenzialmente interessati, alle attività economiche e ai beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse insistenti sull'area potenzialmente interessata;

3. metodologie standard e codificate per l'utilizzo dei dati ambientali del Ministero dell'ambiente, e della tutela del territorio e del mare, derivanti dal Piano di telerilevamento ambientale e fruibili attraverso il Sistema cartografico cooperante, ai fini della delimitazione e aggiornamento delle aree a pericolosità idraulica e delle aree a rischio idraulico, nonché ai fini delle attività di protezione dal rischio di alluvione.

---

## NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

*Note alle premesse:*

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 1 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008.) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 2009, n. 161, S.O. così recita:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.».

— La direttiva 2007/60/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 6 novembre 2007, n. L 288.

— Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2006, n. 88, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente), convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13:

«Art. 1 *(Autorità di bacino di rilievo nazionale)*. — 1. Il comma 2-*bis* dell'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: «2-*bis*. Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del presente decreto e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, dell'art. 63 del presente decreto.».

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 170, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 1, sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino di cui al presente articolo dal 30 aprile 2006.

3. Fino alla data di cui al comma 2, le Autorità di bacino di rilievo nazionale restano escluse dall'applicazione dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del medesimo art. 74 da considerare ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2.

3-*bis*. L'adozione dei piani di gestione di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, è effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre il 28 febbraio 2010, dai comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico al quale si riferisce il piano di gestione non già rappresentate nei medesimi comitati istituzionali. Ai fini del rispetto del termine di cui al primo periodo, le autorità di bacino di rilievo nazionale provvedono, entro il 30 giugno 2009, a coordinare i contenuti e gli obiettivi dei piani di cui al presente comma all'interno del distretto idrografico di appartenenza, con particolare riferimento al programma di misure di cui all'art. 11 della citata direttiva 2000/60/CE. Per i distretti idrografici nei quali non è presente alcuna autorità di bacino di rilievo nazionale, provvedono le regioni.

3-*ter*. Affinché l'adozione e l'attuazione dei piani di gestione abbia luogo garantendo uniformità ed equità sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle risorse finanziarie necessarie al conseguimento degli obiettivi ambientali e ai costi sopportati dagli utenti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, linee guida che sono trasmesse ai comitati istituzionali di cui al comma 3-*bis*.

3-*quater*. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data di cui al comma 2, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1999, recante ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 1998-2001, e all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 331, recante ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 2000-2003.».

— La legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1992, n. 64, S.O.

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1998, n. 92, S.O.

*Note all'art. 1:*

— Per i riferimenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note alle premesse.

*Note all'art. 2:*

— Il testo dell'art. 54, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così recita:

«Art. 54 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini della presente sezione si intende per:

*a)* suolo: il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali;

*b)* acque: le acque meteoriche e le acque superficiali e sotterranee come di seguito specificate;

*c)* acque superficiali: le acque interne, ad eccezione delle sole acque sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali;

*d)* acque sotterranee: tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo;

*e)* acque interne: tutte le acque superficiali correnti o stagnanti e tutte le acque sotterranee all'interno della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali;

*f)* fiume: un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in superficie, ma che può essere parzialmente sotterraneo;

*g)* lago: un corpo idrico superficiale interno fermo;

*h)* acque di transizione: i corpi idrici superficiali in prossimità della foce di un fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzati dai flussi di acqua dolce;

*i)* acque costiere: le acque superficiali situate all'interno rispetto a una retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato esterno dal punto più vicino della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali, e che si estendono eventualmente fino al limite esterno delle acque di transizione;

*l)* corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, un fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, nonché di acque di transizione o un tratto di acque costiere;

*m)* corpo idrico artificiale: un corpo idrico superficiale creato da un'attività umana;

*n)* corpo idrico fortemente modificato: un corpo idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un'attività umana, è sostanzialmente modificata;

*o)* corpo idrico sotterraneo: un volume distinto di acque sotterranee contenute da una o più falde acquifere;

*p)* falda acquifera: uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di porosità e permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di acque sotterranee;

*q)* reticolo idrografico: l'insieme degli elementi che costituiscono il sistema drenante alveato del bacino idrografico;

*r)* bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a estuario o delta;

*s)* sottobacino o sub-bacino: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare in un punto specifico di un corso d'acqua, di solito un lago o la confluenza di un fiume;

*t)* distretto idrografico: area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che costituisce la principale unità per la gestione dei bacini idrografici;

*u)* difesa del suolo: il complesso delle azioni ed attività riferibili alla tutela e salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e collettori, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, nonché del territorio a questi connessi, aventi le finalità di ridurre il rischio idraulico, stabilizzare i fenomeni di dissesto geologico, ottimizzare l'uso e la gestione del patrimonio idrico, valorizzare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche collegate;

*v)* dissesto idrogeologico: la condizione che caratterizza aree ove processi naturali o antropici, relativi alla dinamica dei corpi idrici, del suolo o dei versanti, determinano condizioni di rischio sul territorio;

*z)* opera idraulica: l'insieme degli elementi che costituiscono il sistema drenante alveato del bacino idrografico».

*Note all'art. 3:*

— L'art. 63 del decreto legislativo n. 152/2006 così recita:

«Art. 63 *(Autorità di bacino distrettuale)*. — 1. In ciascun distretto idrografico di cui all'art. 64 è istituita l'Autorità di bacino distrettuale, di seguito Autorità di bacino, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della presente sezione ed uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.

2. Sono organi dell'Autorità di bacino: la Conferenza istituzionale permanente, il Segretario generale, la Segreteria tecnico-operativa e la Conferenza operativa di servizi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, da emanarsi sentita la Conferenza permanente Stato-regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione o il trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali e finanziarie, salvaguardando i livelli occupazionali, definiti alla data del 31 dicembre 2005, e previa consultazione dei sindacati.

3. Le autorità di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono soppresse a far data dal 30 aprile 2006 e le relative funzioni sono esercitate dalle Autorità di bacino distrettuale di cui alla parte terza del presente decreto. Il decreto di cui al comma 2 disciplina il trasferimento di funzioni e regolamenta il periodo transitorio.

4. Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino vengono adottati in sede di Conferenza istituzionale permanente presieduta e convocata, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio su richiesta del Segretario generale, che vi partecipa senza diritto di voto. Alla Conferenza istituzionale permanente partecipano i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali, per la funzione pubblica, per i beni e le attività culturali o i Sottosegretari dai medesimi delegati, nonché i Presidenti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o gli Assessori dai medesimi delegati, oltre al delegato del Dipartimento della protezione civile. Alle conferenze istituzionali permanenti del distretto idrografico della Sardegna e del distretto idrografico della Sicilia partecipano, oltre ai Presidenti delle rispettive regioni, altri due rappresentanti per ciascuna delle predette regioni, nominati dai Presidenti regionali. La conferenza istituzionale permanente delibera a maggioranza. Gli atti di pianificazione tengono conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

5. La conferenza istituzionale permanente di cui al comma 4:

*a)* adotta criteri e metodi per la elaborazione del Piano di bacino in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui all'art. 57;

*b)* individua tempi e modalità per l'adozione del Piano di bacino, che potrà eventualmente articolarsi in piani riferiti a sub-bacini;

*c)* determina quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a più regioni;

*d)* adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del Piano di bacino;

*e)* adotta il Piano di bacino;

*f)* controlla l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici del Piano di bacino e dei programmi triennali e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente, fissando il termine massimo per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il Presidente della Giunta regionale interessata che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

*g)* nomina il Segretario generale.

6. La Conferenza operativa di servizi è composta dai rappresentanti dei Ministeri di cui al comma 4, delle regioni e delle province autonome interessate, nonché da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile; è convocata dal Segretario Generale, che la presiede, e provvede all'attuazione ed esecuzione di quanto disposto ai sensi del comma 5, nonché al compimento degli atti gestionali. La conferenza operativa di servizi delibera a maggioranza.

7. Le Autorità di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente:

*a)* all'elaborazione del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65;

*b)* ad esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi comunitari, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche;

*c)* all'elaborazione, secondo le specifiche tecniche che figurano negli allegati alla parte terza del presente decreto, di un'analisi delle caratteristiche del distretto, di un esame sull'impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sulle acque sotterranee, nonché di un'analisi economica dell'utilizzo idrico.

8. Fatte salve le discipline adottate dalle regioni ai sensi dell'art. 62, le Autorità di bacino coordinano e sovrintendono le attività e le funzioni di titolarità dei consorzi di bonifica integrale di cui al regio decreto

13 febbraio 1933, n. 215, nonché del consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, del consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e del consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como, con particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua ed alla fitodepurazione».

— L'art. 67 del decreto legislativo n. 152/2006, così recita:

«Art. 67 *(I piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e le misure di prevenzione per le aree a rischio).* — 1. Nelle more dell'approvazione dei piani di bacino, le Autorità di bacino adottano, ai sensi dell'art. 65, comma 8, piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI), che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime.

2. Le Autorità di bacino, anche in deroga alle procedure di cui all'art. 66, approvano altresì piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, redatti anche sulla base delle proposte delle regioni e degli enti locali. I piani straordinari devono ricomprendere prioritariamente le aree a rischio idrogeologico per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I piani straordinari contengono in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale. Per tali aree sono adottate le misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 65, comma 7, anche con riferimento ai contenuti di cui al comma 3, lettera *d)*, del medesimo art. 65. In caso di inerzia da parte delle Autorità di bacino, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri, di cui all'art. 57, comma 2, adotta gli atti relativi all'individuazione, alla perimetrazione e alla salvaguardia delle predette aree. Qualora le misure di salvaguardia siano adottate in assenza dei piani stralcio di cui al comma 1, esse rimangono in vigore sino all'approvazione di detti piani. I piani straordinari approvati possono essere integrati e modificati con le stesse modalità di cui al presente comma, in particolare con riferimento agli interventi realizzati ai fini della messa in sicurezza delle aree interessate.

3. Il Comitato dei Ministri di cui all'art. 57, comma 2, tenendo conto dei programmi già adottati da parte delle Autorità di bacino e dei piani straordinari di cui al comma 2 del presente articolo, definisce, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, programmi di interventi urgenti, anche attraverso azioni di manutenzione dei distretti idrografici, per la riduzione del rischio idrogeologico nelle zone in cui la maggiore vulnerabilità del territorio è connessa con più elevati pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale, con priorità per le aree ove è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Per la realizzazione degli interventi possono essere adottate, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e d'intesa con le regioni interessate, le ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

4. Per l'attività istruttoria relativa agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, i Ministri competenti si avvalgono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del Dipartimento della protezione civile, nonché della collaborazione del Corpo forestale dello Stato, delle regioni, delle Autorità di bacino, del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche e, per gli aspetti ambientali, del Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), per quanto di rispettiva competenza.

5. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, gli organi di protezione civile provvedono a predisporre, per le aree a rischio idrogeologico, con priorità assegnata a quelle in cui la maggiore vulnerabilità del territorio è connessa con più elevati pericoli per le persone, le cose e il patrimonio ambientale, piani urgenti di emergenza contenenti le misure per la salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva.

6. Nei piani stralcio di cui al comma 1 sono individuati le infrastrutture e i manufatti che determinano il rischio idrogeologico. Sulla base di tali individuazioni, le regioni stabiliscono le misure di incentivazione a cui i soggetti proprietari possono accedere al fine di adeguare le infrastrutture e di rilocalizzare fuori dall'area a rischio le attività produttive e le abitazioni private. A tale fine le regioni, acquisito il parere degli enti locali interessati, predispongono, con criteri di priorità connessi al livello di rischio, un piano per l'adeguamento delle infrastrutture, determinandone altresì un congruo termine, e per la concessione di incentivi finanziari per la rilocalizzazione delle attività produttive e delle abitazioni private realizzate in conformità alla normativa urbanistica edilizia o condonate. Gli incentivi sono attivati nei limiti della quota dei fondi introitati ai sensi dell'art. 86, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e riguardano anche gli oneri per la demolizione dei manufatti; il terreno di risulta viene acquisito al patrimonio indisponibile dei comuni. All'abbattimento dei manufatti si provvede con le modalità previste dalla normativa vigente. Ove i soggetti interessati non si avvalgano della facoltà di usufruire delle predette incentivazioni, essi decadono da eventuali benefici connessi ai danni derivanti agli insediamenti di loro proprietà in conseguenza del verificarsi di calamità naturali.

7. Gli atti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo devono contenere l'indicazione dei mezzi per la loro realizzazione e della relativa copertura finanziaria.».

*Note all'art. 4:*

— Per il testo dell'art. 63 del d.lgs. n. 152 del 2006, si veda nelle note all'art. 3.

*Note all'art. 6:*

— Per il testo dell'art. 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006, si veda nelle note all'art. 3.

— Il testo dell'allegato I del decreto legislativo 18 gennaio 2005, n. 59, così recita:

«Allegato I
(art. 1, comma 1)

CATEGORIE DI ATTIVITÀ INDUSTRIALI DI CUI ALL'ART. 1

1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nel presente decreto.

2. I valori limite riportati di seguito si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attività elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in una stessa località, si sommano le capacità di tali attività.

*1. Attività energetiche.*

1.1 Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW.

1.2. Raffinerie di petrolio e di gas.

1.3. Cokerie.

1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.

*2. Produzione e trasformazione dei metalli.*

2.1 Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati.

2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora.

2.3. Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:

*a)* laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;

*b)* forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;

*c)* applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora.

2.4. Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.

2.5. Impianti:

*a)* destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;

*b)* di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusio-

ne superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.
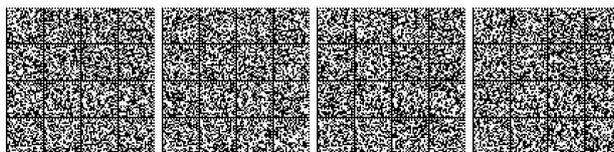
2.6. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³.

*3. Industria dei prodotti minerali.*

3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.

3.2. Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell'amianto.

3.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.

3.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.

3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m³.

*4. Industria chimica.*

Nell'àmbito delle categorie di attività della sezione 4 si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6.

4.1 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come:

*a)* idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);

*b)* idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi;

*c)* idrocarburi solforati;

*d)* idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;

*e)* idrocarburi fosforosi;

*f)* idrocarburi alogenati;

*g)* composti organometallici;

*h)* materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);

*i)* gomme sintetiche;

*j)* sostanze coloranti e pigmenti;

*k)* tensioattivi e agenti di superficie.

4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali:

*a)* gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;

*b)* acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;

*c)* basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;

*d)* sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;

*e)* metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.

4.3. Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti).

4.4 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi.

4.5 Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base.

4.6. Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi.

*5. Gestione dei rifiuti.*

Salvi l'art. 11della direttiva 75/442/CEE e l'art. 3 della direttiva 91/689/CEE, del 12 dicembre 1991 del Consiglio, relativa ai rifiuti pericolosi.

5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del 16 giugno 1975 del Consiglio, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno.

5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva 89/369/CEE dell'8 giugno 1989 del Consiglio, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del 21 giugno 1989 del Consiglio, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora.

5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.

5.4. Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.

*6. Altre attività.*

6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione:

*a)* di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;

*b)* di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;

6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.

6.3. Impianti per la concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito.

6.4:

*a)* Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno;

*b)* Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale);

*c)* Trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua).

6.5. Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.

6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

*a)* 40.000 posti pollame;

*b)* 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o

*c)* 750 posti scrofe.

6.7. Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno.

6.8. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.».

L'allegato 9 alla parte terza del decreto legislativo n. 152/2006, così recita:

«Allegato 9

AREE PROTETTE

1. Il registro delle aree protette comprende i seguenti tipi di aree protette:

*i)* aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano

*ii)* aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico;

*iii)* corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione a norma della direttiva 76/160/CEE;

*iv)* aree sensibili rispetto ai nutrienti, comprese quelle designate come zone vulnerabili a norma della direttiva 91/676/CEE e le zone designate come aree sensibili a norma della direttiva 91/271/CEE;

*v)* aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è importante per la loro protezione, compresi i siti pertinenti della rete Natura 2000 istituiti a norma della direttiva 79/409/CEE e 92/43/CEE, recepite rispettivamente con la legge dell'11 febbraio 1992, n. 157 e con D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

2. Le regioni inseriscono nel Piano di Tutela una sintesi del registro delle aree protette ricadenti nel loro territorio di competenza. Tale sintesi contiene mappe che indicano l'ubicazione di ciascuna area protetta, oltre che la descrizione della normativa comunitaria, nazionale o locale che le ha istituite».

*Note all'art. 7:*

— L'art. 1, comma 4, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1998, n. 134, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 3 agosto 1998, n. 267, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 agosto 1998, n. 183, così recita:

«Art. 4 *(Piani di insediamenti produttivi e rilocalizzazione delle attività produttive)*. — 1. I comuni di cui all'art. 3, comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano, sentita l'unità operativa del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui all'art. 4, comma 2, dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998, che si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta, le aree in condizioni di sicurezza destinate agli insediamenti produttivi e sanitari, ai fini della rilocalizzazione in queste ultime aree delle attività produttive e di quelle che operano nel settore sanitario ubicate nelle zone a rischio di cui all'art. 1, comma 2, della stessa ordinanza. La deliberazione è pubblicata nel Foglio annunci legali, in due quotidiani a tiratura nazionale, nonché a mezzo di manifesti di avviso alla popolazione, ed è approvata dalle province, ove già delegate, con delibera consiliare, entro trenta giorni dalla ricezione; decorso tale termine la deliberazione si intende approvata; l'approvazione costituisce variante agli strumenti urbanistici a tutti gli effetti di legge. Scaduto il termine di cui al presente comma per l'adozione della deliberazione da parte del comune, le province provvedono in via sostitutiva.

2. Gli interventi per la realizzazione delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione per le aree di cui al comma 1 sono ricompresi nel piano di cui all'art. 2 dell'ordinanza indicata al comma 1 e sono realizzati, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste, previa delibera del Comitato di cui all'art. 3 della stessa ordinanza. Per l'accesso alle aree di cui al comma 1, si applicano le seguenti priorità:

*a)* attività produttive distrutte o gravemente danneggiate dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998 o i cui manufatti costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque;

*b)* altre attività produttive ubicate nelle aree a rischio;

*c)* nuovi insediamenti produttivi;

*c-bis*) insediamenti sanitari.

3. Alle imprese industriali, artigianali, agro-industriali, commerciali, turistico-alberghiere e agri-turistiche, che in conseguenza degli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998 sono state distrutte o hanno subìto danni agli immobili, impianti, macchinari e scorte in misura superiore al 50 per cento del loro valore, sono concessi finanziamenti agevolati, a condizione che dette imprese rilocalizzino le proprie attività in condizione di sicurezza, al di fuori delle zone a rischio di cui al comma 1, nell'ambito dello stesso comune o di comuni limitrofi. Detti finanziamenti sono concessi in aggiunta a quanto previsto dall'art. 20 dell'ordinanza indicata al comma 1 e sono rapportati al danno subìto da beni immobili, impianti, macchinari e scorte e agli oneri per la rilocalizzazione, relativi all'acquisizione di aree idonee, alla realizzazione degli insediamenti e al trasferimento di attrezzature, impianti produttivi e abitazioni funzionali all'impresa stessa, nel limite della pari capacità produttiva, nonché per la demolizione e il ripristino delle aree dismesse. Le aree di risulta sono acquisite al patrimonio indisponibile del comune. Resta a carico del beneficiario un onere non inferiore al 2 per cento della rata di ammortamento. I benefici sono complessivamente concessi fino al 95 per cento per spesa prevista non superiore a lire 2 miliardi, fino al 75 per cento per spesa prevista non superiore a lire 10 miliardi e fino al 50 per cento per spesa prevista superiore a lire 10 miliardi. I finanziamenti sono concessi anche alle imprese che contestualmente ampliano la propria capacità produttiva o attuano interventi di innovazione tecnologica, fermi restando i relativi oneri a carico dell'impresa medesima.

4. Il commissario delegato, di cui all'art. 2 dell'ordinanza indicata al comma 1, sentiti la regione Campania e il comitato di cui all'art. 3 della stessa ordinanza, stabilisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procedure e modalità per l'erogazione dei benefici di cui al comma 3. Con le stesse modalità si determinano criteri e procedure per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese che documentino di aver subìto, in conseguenza dell'evento franoso, una riduzione delle proprie attività produttive. All'erogazione dei finanziamenti provvede il presidente della regione Campania, avvalendosi anche di enti e società a partecipazione regionale. Al fine di agevolare l'accesso al credito, la regione Campania può erogare appositi contributi alle strutture di garanzia fidi già esistenti ed operanti nel territorio regionale.

5. A fronte di un fabbisogno stimato, per gli interventi di cui al presente articolo, in lire 30 miliardi, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi pluriennali di lire 4 miliardi annui, a decorrere dal 1998 e fino al 2007, per la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui che la regione Campania è autorizzata a contrarre, anche in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Al relativo onere si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, riguardante il finanziamento del fondo per la protezione civile, che viene corrispondentemente ridotto di pari importo. Eventuali risorse residue, una volta completati gli interventi di cui al presente articolo, vengono utilizzate per gli interventi di cui alla citata ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2787 del 21 maggio 1998.».

*Note all'art. 9:*

— Per il testo dell'art. 63 del decreto legislativo n. 152/2006 si veda nelle note all'art. 3.

— Il testo dell'art. 77, comma 10, del decreto legislativo n. 152/2006, così recita:

«10. Il deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, come alluvioni violente e siccità prolungate, o conseguente a incidenti ragionevolmente imprevedibili, non dà luogo a una violazione delle prescrizioni della parte terza del presente decreto, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

*a)* che siano adottate tutte le misure volte ad impedire l'ulteriore deterioramento dello stato di qualità dei corpi idrici e la compromissione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 76 ed al presente articolo in altri corpi idrici non interessati alla circostanza;

*b)* che il Piano di tutela preveda espressamente le situazioni in cui detti eventi possono essere dichiarati ragionevolmente imprevedibili o eccezionali, anche adottando gli indicatori appropriati;

*c)* che siano previste ed adottate misure idonee a non compromettere il ripristino della qualità del corpo idrico una volta conclusisi gli eventi in questione;

*d)* che gli effetti degli eventi eccezionali o imprevedibili siano sottoposti a un riesame annuale e, con riserva dei motivi di cui all'art. 76, comma 4, lettera *a)*, venga fatto tutto il possibile per ripristinare nel corpo idrico, non appena ciò sia ragionevolmente fattibile, lo stato precedente tali eventi;

*e)* che una sintesi degli effetti degli eventi e delle misure adottate o da adottare sia inserita nel successivo aggiornamento del Piano di tutela».

— Il testo dell'art. 117 del decreto legislativo n. 152/2006, così recita:

«Art. 117 *(Piani di gestione e registro delle aree protette)*. — 1. Per ciascun distretto idrografico è adottato un Piano di gestione, che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65. Il Piano di gestione costituisce pertanto piano stralcio del Piano di bacino e viene adottato e approvato secondo le procedure stabilite per quest'ultimo dall'art. 66. Le Autorità di bacino, ai fini della predisposizione dei Piani di gestione, devono garantire la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali competenti nello specifico settore.

2. Il Piano di gestione è composto dagli elementi indicati nella parte A dell'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto.

3. L'Autorità di bacino, sentite le Autorità d'ambito del servizio idrico integrato, istituisce entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente norma, sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni, un registro delle aree protette di cui all'Allegato 9 alla parte terza del presente decreto, designate dalle autorità competenti ai sensi della normativa vigente».

*Note all'art. 10:*

— Per il testo dell'art. 63 del decreto legislativo n. 152/2006 si veda nelle note all'art. 3.

*Note all'art. 11:*

— Per il testo dell'art. 63 del decreto legislativo n. 152/2006 si veda nelle note all'art. 3.

*Note all'art. 13:*

— Per il testo dell'art. 63 del decreto legislativo n. 152/2006 si veda nelle note all'art. 3.

*Note all'art. 16:*

— Si riporta il testo degli articoli 69, 70, 71 e 72 del decreto legislativo n. 152 del 2006:

«Art. 69 *(Programmi di intervento)*. — 1. I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento che sono redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi e contengono l'indicazione dei mezzi per farvi fronte e della relativa copertura finanziaria.

2. I programmi triennali debbono destinare una quota non inferiore al quindici per cento degli stanziamenti complessivamente a:

*a)* interventi di manutenzione ordinaria delle opere, degli impianti e dei beni, compresi mezzi, attrezzature e materiali dei cantieri-officina e dei magazzini idraulici;

*b)* svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico;

*c)* compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, svolgimento di studi, rilevazioni o altro nelle materie riguardanti la difesa del suolo, redazione dei progetti generali, degli studi di fattibilità, dei progetti di opere e degli studi di valutazione dell'impatto ambientale delle opere principali.

3. Le regioni, conseguito il parere favorevole della Conferenza istituzionale permanente di cui all'art. 63, comma 4, possono provvedere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e di interventi previsti dai piani di bacino, sotto il controllo della predetta conferenza.

4. Le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti pubblici, previa autorizzazione della Conferenza istituzionale permanente di cui all'art. 63, comma 4, possono concorrere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e interventi previsti dai piani di bacino.».

«Art. 70 *(Adozione dei programmi)*. — 1. I programmi di intervento sono adottati dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'art. 63, comma 4; tali programmi sono inviati ai componenti della conferenza stessa almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza; in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse in seno alla conferenza.

2. La scadenza di ogni programma triennale è stabilita al 31 dicembre dell'ultimo anno del triennio e le somme autorizzate per l'attuazione del programma per la parte eventualmente non ancora impegnata alla predetta data sono destinate ad incrementare il fondo del programma triennale successivo per l'attuazione degli interventi previsti dal programma triennale in corso o dalla sua revisione.

3. Entro il 31 dicembre del penultimo anno del programma triennale in corso, i nuovi programmi di intervento relativi al triennio successivo, adottati secondo le modalità di cui al comma 1, sono trasmessi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, affinché, entro il successivo 3 giugno, sulla base delle previsioni contenute nei programmi e sentita la Conferenza Stato-regioni, trasmetta al Ministro dell'economia e delle finanze l'indicazione del fabbisogno finanziario per il successivo triennio, ai fini della predisposizione del disegno di legge finanziaria.

4. Gli interventi previsti dai programmi triennali sono di norma attuati in forma integrata e coordinata dai soggetti competenti, in base ad accordi di programma ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

«Art. 71 *(Attuazione degli interventi)*. — 1. Le funzioni di studio e di progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di bacino possono essere esercitate anche mediante affidamento di incarichi ad istituzioni universitarie, liberi professionisti o organizzazioni tecnico-professionali specializzate, in conformità ad apposite direttive impartite dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'art. 63, comma 4.

2. L'esecuzione di opere di pronto intervento può avere carattere definitivo quando l'urgenza del caso lo richiede.

3. Tutti gli atti di concessione per l'attuazione di interventi ai sensi della presente sezione sono soggetti a registrazione a tassa fissa.».

«Art. 72 *(Finanziamento)*. — 1. Ferme restando le entrate connesse alle attività di manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche, di bonifica e di miglioria fondiaria, gli interventi previsti dalla presente sezione sono a totale carico dello Stato e si attuano mediante i programmi triennali di cui all'art. 69.

2. Per le finalità di cui al comma 1, si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468. I predetti stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze fino all'espletamento della procedura di ripartizione di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo sulla cui base il Ministro dell'economia e delle finanze apporta, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Comitato dei Ministri di cui all'art. 57, sentita la Conferenza Stato-regioni, predispone lo schema di programma nazionale di intervento per il triennio e la ripartizione degli stanziamenti tra le Amministrazioni dello Stato e le regioni, tenendo conto delle priorità indicate nei singoli programmi ed assicurando, ove necessario, il coordinamento degli interventi. A valere sullo stanziamento complessivo autorizzato, lo stesso Comitato dei Ministri propone l'ammontare di una quota di riserva da destinare al finanziamento dei programmi per l'adeguamento ed il potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT).

4. Il programma nazionale di intervento e la ripartizione degli stanziamenti, ivi inclusa la quota di riserva a favore dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), sono approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 57.

5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro trenta giorni dall'approvazione del programma triennale nazionale, su proposta della Conferenza Stato-regioni, individua con proprio decreto le opere di competenza regionale, che rivestono grande rilevanza tecnico-idraulica per la modifica del reticolo idrografico principale e del demanio idrico, i cui progetti devono essere sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta.».

**10G0071**
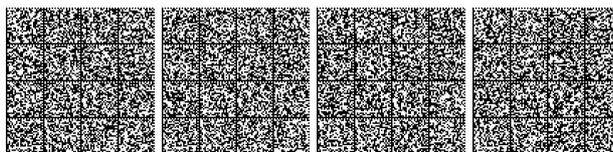
# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 marzo 2010.

**Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, recante l'istituzione dell'attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 settembre 2002, n. 207;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002 recante la «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 marzo 2003, n. 55;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 marzo 2009, n. 74, recante l'istituzione di un attestato di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile;

Visto l'art. 5, comma 6, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, con il quale le attestazioni di cui al comma 2, lettera *d)*, e comma 5 del medesimo art. 5, non vengono rilasciate per la partecipazione ad eventi per i quali è stata prevista apposita attestazione di benemerenze;

Considerato che detto articolo deve intendersi riferito agli eventi già riconosciuti ai sensi dell'art. 2;

Ritenuto di dover specificare che le benemerenze richiamate all'art. 5, comma 6, riguardano gli eventi riconosciuti ai sensi dell'art. 2;

Visto l'art. 8, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008 che vieta l'acquisto delle insegne dell'attestazione di pubblica benemerenza in modo disgiunto;

Considerato che al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono pervenute numerose richieste da parte degli aventi diritto per acquistare le insegne in modo disgiunto;

Ritenuto di dover aderire alle richieste dei beneficiari, anche per consentire la più vasta diffusione delle insegne ed al fine di poter far conseguire ai beneficiari un risparmio nel prezzo di acquisto;

Visto l'art. 15 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, come modificato dall'art. 15-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, con il quale vengono introdotte disposizioni sull'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, ivi comprese le insegne di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Decreta:

Art. 1.

*Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008*

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 marzo 2009, n. 74, recante l'istituzione di un attestato di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* all'art. 5, comma 6, dopo le parole «attestazione di benemerenza» sono inserite le parole «di cui all'art. 2,»;

*b)* all'art. 8, comma 2, tra le parole «acquistarsi» e «da produttori», le parole «disgiuntamente ovvero» sono soppresse.

2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono emanate le disposizioni attuative di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, in seguito, reso disponibile nel sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile, all'indirizzo «http://www.protezionecivile.it».

Roma, 15 marzo 2010

*Il Presidente:* BERLUSCONI

**10A04053**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 8 marzo 2010.

**Proroga dei termini per il mancato funzionamento della cancelleria civile del tribunale di Reggio Emilia.**

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte d'Appello di Bologna in data 9 febbraio 2010 prot. n. 1221, dalla quale risulta che la Cancelleria civile del Tribunale di Reggio-Emilia non è stato in grado di funzionare per assenza di personale amministrativo in data 5 febbraio 2010 in occasione dello sciopero;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento della Cancelleria civile del Tribunale di Reggio-Emilia il giorno 5 febbraio 2010 per assenza di tutto il personale amministrativo in occasione dello sciopero, i termini di decadenza per il compimento dei relativi atti presso il predetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 marzo 2010

*Il Ministro:* ALFANO

**10A03763**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 febbraio 2010.

**Fissazione semestrale dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo 13 gennaio 2010-12 luglio 2010).**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con il decreto del Presidente della Repubblica, 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, con il quale, per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta, si rende applicabile un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 13 gennaio 2010;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, il saggio di interesse per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta è stabilito nella misura dello 0,323 per cento annuo per il periodo 13 gennaio 2010 - 12 luglio 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2010

*Il Ministro:* TREMONTI

*Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2009*
*Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 271*

**10A03876**

DECRETO 17 marzo 2010.

**Modifica del decreto direttoriale 6 agosto 2009 relativamente alla data di conferma, da parte dei concessionari di rete, del numero di autorizzazioni all'installazione.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile;

Visto l'art. 12, comma 1, lettera *l)* del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, che ha tra l'altro disposto la concreta sperimentazione e l'avvio a regime di sistemi di gioco con controllo remoto del gioco attraverso videoterminali in ambienti dedicati;

Visto il punto 4 dell'art. 12, comma 1, lettera *l)* del decreto-legge n. 39 del 2009, che recita: «le procedure di

autorizzazione dei concessionari all'installazione, previo versamento di euro 15.000 ciascuno, di videoterminali fino ad un massimo del quattordici per cento del numero di nulla osta dagli stessi già posseduti. Il versamento di cui al periodo precedente è eseguito con due rate di euro 7.500 da versare rispettivamente entro il 30 ottobre 2009 ed entro il 30 giugno 2010»;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 30200/GIOCHI/ADI del 6 agosto 2009, concernente l'avvio dei sistemi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, lettera *b)* del T.U.L.P.S., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 12 agosto 2009, che prevede all'art. 3, comma 4, la conferma entro il 30 marzo 2010, da parte degli attuali concessionari di rete titolari della convenzioni di concessione stipulate a seguito della procedura di selezione aperta, indetta con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, in data 14 aprile 2004, del numero di VLT richieste ed assegnate e, nel caso in cui tale numero sia inferiore a quello indicato ai sensi del comma 2, AAMS procede alla rideterminazione dell'importo dovuto, da versare entro il 30 giugno 2010;

Considerato che la redazione del capitolato tecnico per le videolotteries costituisce il momento conclusivo del periodo di sperimentazione previsto dal citato art. 12, comma 1, lettera *l)* del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, e che assume carattere propedeutico per le decisioni ed i tempi di investimento da parte dei soggetti ammessi alla sperimentazione medesima;

Ritenuto che la sperimentazione dei sistemi di gioco prevista dal citato art. 12, comma 1, lettera *l)* del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, si concluderà entro il mese di aprile del corrente anno;

Ritenuto pertanto di dover fissare al 30 aprile 2010 la data ultima per la conferma,da parte degli attuali concessionari di rete titolari della convenzioni di concessione stipulate a seguito della procedura di selezione aperta, indetta con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, in data 14 aprile 2004, del numero di VLT richieste ed assegnate;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 3, comma 4 del decreto direttoriale, prot. n. 30200/GIOCHI/ADI del 6 agosto 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 12 agosto 2009, le parole: «…30 marzo 2010…» sono sostituite con: «30 aprile 2010».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2010

*Il direttore generale:* FERRARA

*Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2010*

*Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 317*

**10A04156**

DECRETO 24 marzo 2010.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 29 gennaio 2010 e scadenza 29 febbraio 2012, quinta e sesta tranche.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 marzo 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 35.931 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 22 gennaio e 18 febbraio 2010, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» («CTZ») con decorrenza 29 gennaio 2010 e scadenza 29 febbraio 2012;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon» («CTZ»);

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche di «CTZ», con decorrenza 29 gennaio 2010 e scadenza 29 febbraio 2012, fino all'importo massimo di 3.000 milioni di euro, di cui al decreto del 22 gennaio 2010, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 22 gennaio 2010.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 26 marzo 2010, con l'osservanza delle modalità indicate negli artt. 7 e 8 del citato decreto del 22 gennaio 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 22 gennaio 2010.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli artt. 12 e 13 del citato decreto del 22 gennaio 2010, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialist» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 marzo 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialisti» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 marzo 2010, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 marzo 2010.

A fronte di tale versamento, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 8.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2012, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 26.2.9) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranche ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 26.1.5) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranche stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 22 gennaio 2010, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010.
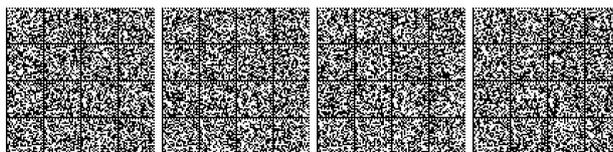
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2010

p. *Il direttore generale:* CANNATA

**10A04017**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 marzo 2010.

**Sostituzione di un membro supplente della Commissione di conciliazione presso l'ufficio provinciale di Viterbo.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 1/1999 del 13 gennaio 1999, con il quale è stata ricostituita, presso la sede delle Direzione provinciale del lavoro di Viterbo, la Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Visto il decreto n. 3 del 4 aprile 2007 con il quale il signor Pancotti Augusto è stato nominato membro supplente della Commissione di conciliazione, in rappresentanza dei lavoratori ed in sostituzione del dott. Barberi Roberto;

Vista la nota del 16 marzo 2010, prof. n. 33, con la quale la Ugl - Unione territoriale di Viterbo - ha individuato il cav. Egidio Rocchi quale sostituto del sig. Pancotti Augusto in seno alla suddetta Commissione;

Decreta:

Il Cav. Egidio Rocchi, nato a Marta il 1° dicembre 1930 e residente in Viterbo, viale Trieste 131, è nominato mrmbro supplente della Commissione di conciliazione, in rappresentanza dei lavoratori ed in sostituzione del sig. Pancotti Augusto.

II presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Viterbo, 18 marzo 2010

*Il direttore provinciale:* SANTOLI

**10A03769**

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 marzo 2010.

**Riconoscimento, al sig. Vilciu Stefan, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. Vilciu Stefan, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Bucarest nell'anno 1999, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 manzo 2006, n. 665 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Bucarest nell'anno 1999 dal sig. Vilciu Stefan, nato a Bucarest (Romania) il giorno 2 novembre 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.
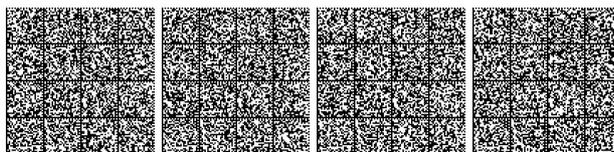
Art. 2.

Il sig. Vilciu Stefan è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A03768**

---

DECRETO 8 marzo 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Stanescu Lidia, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4. e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali colsi come modificata dalla direttiva CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza corredata della relativa documentazione, con la quale la signora Stanescu Lidia, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Stato di Gr. Ghica Voda nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la comanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identica a quello per il quale è stato già provveduta, possono applicarsi le disposizioni cornute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensatici;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successici modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Stato di Gr. Ghica Voda nell'anno 2009 dalla signora Stanescu Lidia nata a Cozieni (Romania) il giorno 2 agosto 1955, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Stanescu Lidia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A03764**
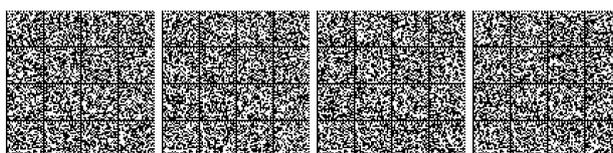
DECRETO 10 marzo 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Haller Iris, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali cosi come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Haller Iris, cittadina italiana, nata a Bolzano l'11 settembre 1985, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Hebamme» rilasciato in Austria dalla «Fachhoschule Joanneum - University of Applied Sciences» di Graz (Austria) in data 4 settembre 2009 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di ostetrica;

Visto il certificato dell'Ufficio Centrale - Registro Ostetriche - Associazione di categoria e ente di diritto pubblico rilasciato in data 22 ottobre 2009 nel quale si attesta che il diploma conferito alla richiedente corrisponde a quello indicato nell'allegato V, punto 5.5.2 della direttiva 2005/36/CE;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Austria con quella esercitata in Italia dall'ostetrica;

Accertata, pertanto la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Hebamme», rilasciato in Austria dalla «Fachhoschule Joanneum - University of Applied Sciences» di Graz (Austria), in data 4 settembre 2009 alla sig.ra Haller Iris, nata a Bolzano l'11 settembre 1985, cittadina italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

Art. 2.

La sig.ra Haller Iris è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di ostetrica previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A03766**

DECRETO 11 marzo 2010.

**Riconoscimento, al sig. Stemat Bogdan Florin, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4. e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Stemat Bogdan Florin, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Assistente medical generalist nivel 3 avansat, domeniul Sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Sanitaria Postliceale «Carol Davila» di

Petrosani nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist nivel 3 avansat, domeniul sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Sanitaria Postliceale «Carol Davila» di Petrosani nell'anno 2009 dal sig. Stemat Bogdan Florin, nato a Petrosani (Romania) il giorno 18 ottobre 1985, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Stemat Bogdan Florin è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

10A03767

DECRETO 11 marzo 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Sufaru-Bozsoki Maria Magadalena, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 gennaio 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 206/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazioni;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Sufaru-Bozsoki Maria Magadalena, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Gheorghe Marinescu» di Tirgu Mures nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente:

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 200 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
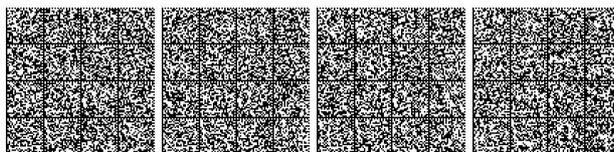
Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Gheorghe Marinescu» di Tirgu Mures nell'anno 2008 dalla sig.ra Sufaru-Bozsoki Maria Magdalena, nata a Medias (Romania) il giorno 4 dicembre 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Sufaru-Bozsoki Maria Magdalena è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n, 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A03765**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 marzo 2010.

**Rinnovo e cancellazione di varietà di specie di piante ortive iscritte al relativo registro nazionale.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive nei quali sono state iscritte le varietà di specie ortive le cui denominazioni e decreti di iscrizione sono indicati nel dispositivo;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'art. 17, decimo comma, che stabilisce in dieci anni il periodo di validità dell'iscrizione delle varietà nei registri nazionali e prevede, altresì, la possibilità di rinnovare l'iscrizione medesima per periodi determinati;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *e)* che stabilisce, la cancellazione di una varietà dal registro qualora la validità dell'iscrizione medesima sia giunta a scadenza;

Considerato che, per le varietà indicate all'art. 2 del dispositivo non sono state presentate le domande di rinnovo dell'iscrizione ai relativi registri nazionali secondo quanto stabilito dall'art. 17, decimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n.1065/1973, e che le varietà stesse non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Atteso che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 27 gennaio 2010, ha riconosciuto nelle varietà indicate all'art. 1 del dispositivo l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 17, decimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/71, e ha, inoltre, preso atto della necessità di procedere alla cancellazione delle varietà indicate all'art. 2 del dispositivo;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
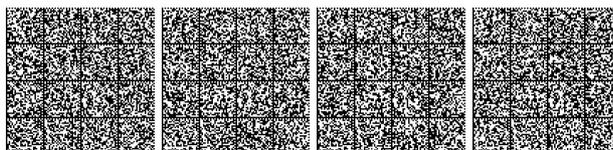
Decreta:

Articolo 1

A norma dell'articolo 17, decimo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n.1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, l'iscrizione ai registri nazionali di varietà di specie ortive, delle sotto elencate varietà iscritte ai predetti registri con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna riportati, è rinnovata fino al 31 dicembre 2018:

| **Codice SIAN** | **Specie** | **Denominazione** | **Decreto d'iscrizione o di rinnovo** | **Gazzetta ufficiale** |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Anguria | Asahi Miyako hybrid | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 14 | Anguria | Crimson sweet | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 22 | Anguria | Jubilee | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 27 | Anguria | Royal flesh hybrid | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 39 | Bietola da coste | A foglia liscia verde invernale | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 847 | Bietola da coste | Sibilla | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 52 | Bietola da orto | Chioggia | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 1333 | Carota | Matra | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 72 | Carota | Rubrovitamina | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 2407 | Cavolfiore | Di Verona precoce | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 2408 | Cavolfiore | Di Verona tardivo | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 90 | Cavolfiore | Napoletano gennarese | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 91 | Cavolfiore | Napoletano marzatico | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 92 | Cavolfiore | Napoletano natalino | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 1340 | Cavolfiore | Orap | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 2403 | Cavolfiore | Romanesco natalino | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 2404 | Cavolfiore | Romanesco ottobrino | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 2405 | Cavolfiore | Romanesco San Giuseppe | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 99 | Cavolfiore | Tardivo di Fano | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 103 | Cavolfiore | Verde di Macerata | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 1350 | Cavolo Cappuccio bianco | Golden star 18 ibrido F.1 | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 128 | Cavolo Cappuccio bianco | Banner hybrid | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 132 | Cavolo Cappuccio bianco | Cuor di bue grosso | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 141 | Cavolo Cappuccio bianco | Precocissimo di Napoli | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 1354 | Cavolo Cappuccio rosso | Red star 41 ibrido F1 | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 148 | Cavolo di Bruxelles | Mezzo nano | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 106 | Cavolo broccolo | Di Albenga precoce | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 111 | Cavolo broccolo | Friulano | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 1344 | Cavolo broccolo | Ramoso calabrese medio precoce | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 1345 | Cavolo broccolo | Ramoso calabrese tardivo | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 154 | Cavolo Rapa | Di Vienna bianco | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 1355 | Cavolo verza | Bonora | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |

| Codice SIAN | Specie | Denominazione | Decreto d'iscrizione o di rinnovo | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|---|
| 1356 | Cavolo verza | Mediolanum | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 1357 | Cavolo verza | Tarda | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 157 | Cavolo verza | D'Asti pasqualino | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 158 | Cavolo verza | D'Asti San Giovanni | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 159 | Cavolo verza | D'Asti San Martino | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 168 | Cavolo verza | Mantovano | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 1358 | Cetriolino | New pioneer | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 187 | Cetriolino | Piccolo verde di Parigi | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 1359 | Cetriolo | Apollo F.1 | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 196 | Cetriolo | Cherokee 7 hybrid | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 203 | Cetriolo | Hiyield | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 204 | Cetriolo | Marketer | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 205 | Cetriolo | Marketmore | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 1535 | Cetriolo | Mezzo lungo bianco | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 898 | Cetriolo | Sagro | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 209 | Cetriolo | Sakamari | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 211 | Cetriolo | Sensation | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 1367 | Cetriolo | Sensation ibrido F1 | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 1369 | Cetriolo | Sweetslice | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 1370 | Cetriolo | Viridis ibrido F1 | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 248 | Cicoria | 24 ore | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 216 | Cicoria | A grumolo bionda | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 217 | Cicoria | A grumolo verde | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 218 | Cicoria | A grumolo verde scuro | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 221 | Cicoria | Bianca di Milano | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 222 | Cicoria | Catalogna a foglie frastagliate | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 224 | Cicoria | Catalogna gigante di Chioggia | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 225 | Cicoria | Catalogna pugliese | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 227 | Cicoria | Catalogna puntarelle a foglia stretta | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 228 | Cicoria | Catalogna puntarelle di Gaeta | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 229 | Cicoria | Catalogna puntarelle di Galatina | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 230 | Cicoria | Da taglio bionda a foglie larghe | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 231 | Cicoria | Di Chiavari | 16/10/2006 | G.U. del 03/11/2006 |
| 235 | Cicoria | Mantovana | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 239 | Cicoria | Pan di zucchero | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 241 | Cicoria | Rossa di Verona precoce | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 242 | Cicoria | Rossa di Verona tardiva | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 246 | Cicoria | Variegata di Chioggia | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 1545 | Cicoria | Variegata Castelfranco di | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |

| Codice SIAN | Specie | Denominazione | Decreto d'iscrizione o di rinnovo | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|---|
| | | Lusia | | |
| 2638 | Cicoria | Variegata di Castelfranco | 09/10/2001 | G.U. del 15/11/2001 |
| 247 | Cicoria | Zuccherina di Trieste | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 250 | Cipolla | Agostana | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 251 | Cipolla | Barletta | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 252 | Cipolla | Bassano | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 255 | Cipolla | Bianca di maggio | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 257 | Cipolla | Bianca precocissima marzatica | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 258 | Cipolla | Borettana | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 260 | Cipolla | Della Rocca bruna | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 263 | Cipolla | Dorata di Parma | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 826 | Cipolla | Dorata di Bologna | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 916 | Cipolla | Gold dens | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 269 | Cipolla | Nocera | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 270 | Cipolla | Paglierina di primavera | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 271 | Cipolla | Piatta di Bergamo | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 272 | Cipolla | Pompei | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 2307 | Cipolla | Primo Blanco | 24/02/1998 | G.U. del 23/03/1998 |
| 282 | Cipolla | Sanguigna di Milano | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 2285 | Cipolla | Sasso | 24/02/1998 | G.U. del 23/03/1998 |
| 1379 | Cipolla | Texas grano 502 | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 2321 | Cipolla | Top spring | 23/12/1997 | G.U. del 26/02/1998 |
| 2322 | Cipolla | Top star | 23/12/1997 | G.U. del 26/02/1998 |
| 287 | Cipolla | Tropea rossa tonda | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 286 | Cipolla | Tropea rossa lunga | 30/03/2001 | G.U. del 03/05/2001 |
| 289 | Cipolla | White sweet spanish | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 290 | Cipolla | Yellow sweet spanish | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 300 | Fagiolo nano | Borlotto lingua di fuoco nano | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 301 | Fagiolo nano | Borlotto rosso | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 307 | Fagiolo nano | Cannellino | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 312 | Fagiolo nano | Corallo nano | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 316 | Fagiolo nano | Fin de Bagnols | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 320 | Fagiolo nano | Marconi nano | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 2317 | Fagiolo nano | Meraviglia | 24/02/1998 | G.U. del 23/03/1998 |
| 2336 | Fagiolo nano | Or Arno | 24/02/1998 | G.U. del 23/03/1998 |
| 2340 | Fagiolo nano | Or Borlorosso | 24/02/1998 | G.U. del 23/03/1998 |
| 2337 | Fagiolo nano | Or Marconano | 24/02/1998 | G.U. del 23/03/1998 |
| 327 | Fagiolo nano | Orbit | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 329 | Fagiolo nano | Processor | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 331 | Fagiolo nano | Re dei burri | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 334 | Fagiolo nano | Ruviotto | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 335 | Fagiolo nano | Saluggia nano | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |

| Codice SIAN | Specie | Denominazione | Decreto d'iscrizione o di rinnovo | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|---|
| 345 | Fagiolo nano | Toscano a grano bianco da sgranare | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 1548 | Fagiolo nano | Vanguard | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 349 | Fagiolo rampicante | Albenghino | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 351 | Fagiolo rampicante | Anellino giallo | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 353 | Fagiolo rampicante | Bobis a grano bianco | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 354 | Fagiolo rampicante | Bobis a grano nero | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 355 | Fagiolo rampicante | Borlotto di Vigevano | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 367 | Fagiolo rampicante | Meisterstuck | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 368 | Fagiolo rampicante | Meraviglia di Venezia a grano bianco | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 370 | Fagiolo rampicante | Meraviglia di Venezia a grano nero | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 377 | Fagiolo rampicante | Signora della campagna | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 2341 | Fagiolo rampicante | Solista | 14/10/1998 | G.U.del 10/11/1998 |
| 380 | Fagiolo rampicante | Stregonta | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 382 | Fagiolo rampicante | Supermarconi | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 386 | Fagiolo di Spagna | Corona | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 388 | Fava | Aguadulce supersimonia | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 390 | Fava | Extra precoce a grano bianco | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 391 | Fava | Extra precoce a grano violetto | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 392 | Fava | Lunga delle Cascine | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 829 | Fava | Olter sciabola verde | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 2324 | Fava | Or Meraviglia di Natale | 23/12/1997 | G.U.del 26/02/1998 |
| 393 | Fava | Superaguadulce | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 1553 | Finocchio | Bianco perfezione | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 1554 | Finocchio | Chiarino | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 1555 | Finocchio | Cristallo | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 395 | Finocchio | Di Napoli | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 2372 | Finocchio | Etrusco | 14/10/1998 | G.U. del 10/11/1998 |
| 2354 | Finocchio | Giulio | 14/10/1998 | G.U.del 10/11/1998 |
| 823 | Finocchio | Mantovano | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 1557 | Finocchio | Montebianco | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 1558 | Finocchio | Romanesco | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 977 | Finocchio | Romy | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 399 | Finocchio | Super Wadenromen | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 1561 | Finocchio | Trevi | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 400 | Finocchio | Wadenromen | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 403 | Indivia riccia | Di Ruffec | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 407 | Indivia riccia | Pancalieri a costa rosa | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 409 | Indivia riccia | Riccia cuor d'oro | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 410 | Indivia riccia | Riccia d'inverno | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 411 | Indivia riccia | Riccia d'Olivet | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |

| Codice SIAN | Specie | Denominazione | Decreto d'iscrizione o di rinnovo | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|---|
| 414 | Indivia riccia | Silva | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 1562 | Indivia riccia | Primavera | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 2325 | Indivia scarola | Or Linda | 23/12/1997 | G.U. del 26/02/1998 |
| 416 | Indivia scarola | Bionda a cuore pieno | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 419 | Indivia scarola | Centofoglie | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 420 | Indivia scarola | Cornetto di Bordeaux | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 422 | Indivia scarola | Full heart | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 423 | Indivia scarola | Gigante degli ortolani | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 1539 | Indivia scarola | Verde a cuore pieno | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 425 | Indivia scarola | Verde fiorentina | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 1390 | Indivia scarola | Riccia schiana | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 1392 | Indivia scarola | Superfiorentina | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 433 | Lattuga | Batavia bionda di Parigi | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 434 | Lattuga | Bionda a foglia liscia | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 436 | Lattuga | Bionda degli ortolani | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 437 | Lattuga | Bionda delle sette lune | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 438 | Lattuga | Biscia rossa | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 441 | Lattuga | Cavolo di Napoli | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 1395 | Lattuga | Ciucca | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 444 | Lattuga | D'estate di Sarno | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 2367 | Lattuga | Duna | 23/12/1997 | G.U. del 26/02/1998 |
| 451 | Lattuga | Great lakes 118 | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 454 | Lattuga | La resistente | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 1398 | Lattuga | Lollo | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 457 | Lattuga | Meraviglia delle quattro stagioni | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 458 | Lattuga | Meraviglia d'inverno | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 1399 | Lattuga | Mirella | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 1400 | Lattuga | Mortarella di primavera | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 1401 | Lattuga | Mortarella verde d'inverno | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 2339 | Lattuga | Or Principessa | 23/12/1997 | G.U. del 26/02/1998 |
| 2338 | Lattuga | Or Ros | 23/12/1997 | G.U. del 26/02/1998 |
| 460 | Lattuga | Parella | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 462 | Lattuga | Radichetta | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 464 | Lattuga | Regina di maggio | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 467 | Lattuga | S. Anna | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 465 | Lattuga | Salad bowl | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 466 | Lattuga | Salad bowl rossa | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 2358 | Lattuga | Signorella | 23/12/1997 | G.U. del 26/02/1998 |
| 468 | Lattuga | Supermoda | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 469 | Lattuga | Trionfo d'estate | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 471 | Lattuga | Trocadero la preferita | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 473 | Lattuga | Unicum | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |

| Codice SIAN | Specie | Denominazione | Decreto d'iscrizione o di rinnovo | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|---|
| 475 | Lattuga | Verde a foglia riccia | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 476 | Lattuga | Verde degli ortolani | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 477 | Lattuga | Verde d'inverno | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 478 | Lattuga | Verde d'inverno a costa rossa | 30/05/2005 | G.U. del 23/07/2002 |
| 2305 | Melanzana | Beatrice | 23/12/1997 | G.U. del 26/02/1998 |
| 482 | Melanzana | Claudia hybride F.1 | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 485 | Melanzana | Gitana | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 1540 | Melanzana | Giulietta | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 492 | Melanzana | Primato ibrida F.1 | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 1409 | Melanzana | Rotonda bianca sfumata di rosa | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 493 | Melanzana | Violetta di Firenze | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 496 | Melone | Arancino | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 499 | Melone | Cantalupo di Charentais | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 506 | Melone | Hale's best jumbo | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 507 | Melone | Harper hybrid | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 1416 | Melone | Mida | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 516 | Melone | Napoletano verde precoce | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 514 | Melone | Retato degli ortolani | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 210 | Melone | Saticoy hybrid | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 517 | Melone | Supermarket | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 1426 | Melone | Sweet rock | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 1427 | Melone | Tamaris ibrido F.1 | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 518 | Melone | Tendral tardivo | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 519 | Melone | Zatta | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 512 | Melone | Zuccherino d'Ingegnoli | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 1053 | Peperone | Atlantic | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 524 | Peperone | Cayenna | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 527 | Peperone | Corno di toro giallo | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 528 | Peperone | Corno di toro rosso | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 529 | Peperone | Cuneo giallo | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 541 | Peperone | Dolce di Bergamo | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 532 | Peperone | Enorma ibrido F.1 | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 534 | Peperone | Goccia d'oro | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 1565 | Peperone | Golda ibrido F.1 | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 535 | Peperone | Golden calwonder | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 536 | Peperone | Hungarian sweet wax | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 537 | Peperone | Ideal ibrido F.1 | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 540 | Peperone | Lombardo | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 542 | Peperone | Marconi giallo | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 543 | Peperone | Marconi rosso | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 546 | Peperone | Nocera giallo | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 547 | Peperone | Nocera rosso | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |

| Codice SIAN | Specie | Denominazione | Decreto d'iscrizione o di rinnovo | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|---|
| 552 | Peperone | Quadrato d'Asti giallo | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 554 | Peperone | Quadro giallo Golia | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 1435 | Peperone | Quadro giallo jumbo F.1 | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 556 | Peperone | Quadro rosso Golia | 14/01/2003 | G.U. del 14/02/2003 |
| 559 | Peperone | Red cherry small | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 1073 | Peperone | Romeo | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 567 | Peperone | Topepo giallo | 14/01/2003 | G.U. del 14/02/2003 |
| 568 | Peperone | Topepo rosso | 14/01/2003 | G.U. del 14/02/2004 |
| 1438 | Pisello a grano rotondo | S. Croce napoletano | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 576 | Pisello a grano rotondo | Espresso generoso | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 579 | Pisello a grano rotondo | Lavagna | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 580 | Pisello a grano rotondo | Meraviglia d'Italia | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 581 | Pisello a grano rotondo | Piccolo provenzale | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 582 | Pisello a grano rotondo | Primizia | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 585 | Pisello a grano rotondo | San Cristoforo | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 592 | Pisello a grano rotondo | Alderman | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 594 | Pisello a grano Rugoso | Dark skin perfection | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 601 | Pisello a grano Rugoso | Meraviglia di Kelvedon | 09/01/2007 | G.U. del 22/01/2007 |
| 604 | Pisello a grano Rugoso | Progress N. 9 | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 606 | Pisello a grano Rugoso | Rondo | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 607 | Pisello a grano Rugoso | Senatore | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 1444 | Pisello a grano Rugoso | Spring | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 1116 | Pisello a grano Rugoso | Star 9 | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 609 | Pisello a grano Rugoso | Telefono rampicante | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 610 | Pisello a grano Rugoso | Wando | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 611 | Pisello Mangiatutto | Carouby | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 614 | Pisello Mangiatutto | Gigante svizzero | 18/03/2003 | G.U.del 12/04/2003 |
| 616 | Pomodoro | Ace 55 VF | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 2347 | Pomodoro | Alexa (ex Tayama) | 23/12/1997 | G.U. del 26/02/1998 |
| 1448 | Pomodoro | Beefmaster VFN | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 1460 | Pomodoro | CA.RI.BE. | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 1451 | Pomodoro | Cal ace | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |

| Codice SIAN | Specie | Denominazione | Decreto d'iscrizione o di rinnovo | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|---|
| 1452 | Pomodoro | Cal J | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 1453 | Pomodoro | Campbell 31 | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 1454 | Pomodoro | Campbell 33 | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 1458 | Pomodoro | Campbell 37 | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 1461 | Pomodoro | Chef | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 2349 | Pomodoro | Coimbra | 23/12/1997 | G.U. del 26/02/1998 |
| 627 | Pomodoro | Costoluto fiorentino | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 633 | Pomodoro | Cuor di bue | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 1158 | Pomodoro | Durango | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 1163 | Pomodoro | Elba | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 1171 | Pomodoro | Follia | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 643 | Pomodoro | Golden boy | 14/01/2003 | G.U. del 14/02/2004 |
| 1175 | Pomodoro | Goldmar | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 651 | Pomodoro | H. 11 | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 317 | Pomodoro | Harvester | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 644 | Pomodoro | Heinz 1350 | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 645 | Pomodoro | Heinz 1370 | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 649 | Pomodoro | Heinz 2274 | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 650 | Pomodoro | Homestead 61 | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 1474 | Pomodoro | Hypeel 244 | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 657 | Pomodoro | Ingegnoli gigante liscio | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 1185 | Pomodoro | Konia | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 658 | Pomodoro | Lilliput V.F.N. ibrido F.1 | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 1236 | Pomodoro | Lothar | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 2363 | Pomodoro | Marmo | 23/12/1997 | G.U. del 26/02/1998 |
| 664 | Pomodoro | Marzano P 4 | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 2350 | Pomodoro | Monte Campione | 23/12/1997 | G.U. del 26/02/1998 |
| 1481 | Pomodoro | Montecarlo | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 2348 | Pomodoro | Montego | 23/12/1997 | G.U. del 26/02/1998 |
| 670 | Pomodoro | Napoli VF | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 2335 | Pomodoro | Or Corno | 23/12/1997 | G.U. del 26/02/1998 |
| 2360 | Pomodoro | Or Early spring | 23/12/1997 | G.U. del 26/02/1998 |
| 2334 | Pomodoro | Or Pera d'Abruzzo | 24/02/1998 | G.U. del 23/03/1998 |
| 1212 | Pomodoro | Padano | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 672 | Pomodoro | Pakmor | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 674 | Pomodoro | Pantano | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 676 | Pomodoro | Pearson | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 1249 | Pomodoro | Pelee | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 1251 | Pomodoro | Picchio | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 1253 | Pomodoro | Pireo | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 677 | Pomodoro | Polifemo | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 1489 | Pomodoro | Pomona V.N.F. | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 678 | Pomodoro | Ponderosa | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |

| Codice SIAN | Specie | Denominazione | Decreto d'iscrizione o di rinnovo | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|---|
| 679 | Pomodoro | Principe Borghese | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 683 | Pomodoro | Red cherry | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 684 | Pomodoro | Red pear | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 1267 | Pomodoro | Red King | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 1490 | Pomodoro | Red river | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 1493 | Pomodoro | Reduna | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 1273 | Pomodoro | Rhodia | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 1494 | Pomodoro | Rio Grande | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 687 | Pomodoro | Roma VF | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 688 | Pomodoro | Ronita | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 693 | Pomodoro | S. Pierre | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 1233 | Pomodoro | Salomone | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 1239 | Pomodoro | Saul | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 691 | Pomodoro | Small fry VFN | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 2351 | Pomodoro | Stratos | 23/12/1997 | G.U. del 26/02/1998 |
| 1498 | Pomodoro | UC 105 J | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 1499 | Pomodoro | UC 134 1 2 VF | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 1497 | Pomodoro | UC 90 VF | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 701 | Pomodoro | Urbana VF | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 704 | Pomodoro | VF 10 | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 703 | Pomodoro | VFN 8 | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 1502 | Porro | Di Delft | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 719 | Porro | Lungo della riviera | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 1503 | Porro | Maklº | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 1569 | Rafano O Ramolaccio | Lungo bianco | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 728 | Rafano O Ramolaccio | Nero tondo d'inverno | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 1505 | Rapa Primaverile e Autunnale | Mezza lunga napoletana a testa bianca | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 732 | Rapa Primaverile e Autunnale | Delle virtù | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 733 | Rapa Primaverile e Autunnale | Di Milano bianca a colletto viola | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 1623 | Rapa Primaverile e Autunnale | Mezza lunga bianca colletto viola a foglia frastag | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 94 | Rapa Primaverile e Autunnale | Palla di neve | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 1622 | Rapa Primaverile e Autunnale | Pistoiese | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 739 | Ravanello | Biglia rossa | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 740 | Ravanello | Burro gigante | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 741 | Ravanello | Candela di fuoco | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 742 | Ravanello | Candela di ghiaccio | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 744 | Ravanello | Ciliegia | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 1506 | Ravanello | Jolly | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |

| Codice SIAN | Specie | Denominazione | Decreto d'iscrizione o di rinnovo | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|---|
| 747 | Ravanello | Lungo di Napoli | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 1302 | Ravanello | Pico | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 755 | Ravanello | Rosso tondo a grande punta bianca | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 756 | Ravanello | Rosso tondo a piccola punta bianca | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 757 | Ravanello | Tondo bianco | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 760 | Sedano | Del Valdarno | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 762 | Sedano | Dorato D'Asti | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 769 | Sedano | Peros Rendy | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 772 | Sedano | Verde a coste piene d'estate | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 759 | Sedano | Verde da taglio | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 1509 | Sedano | Verdon | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 1571 | Sedano Rapa | Di Verona | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 775 | Spinacio | America | 27/03/2006 | G.U. del 12/05/2006 |
| 776 | Spinacio | Andhalù | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 779 | Spinacio | Early hybrid N. 7 | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 782 | Spinacio | Grandstand hybrid | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 786 | Spinacio | Lorelay | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 792 | Spinacio | Seven R hybrid | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 1517 | Spinacio | Viridis Olter | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 796 | Valeriana | D'Olanda a seme grosso | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 1520 | Zucchino | Albatros hybrido F.1 | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 798 | Zucchino | Alberello | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 800 | Zucchino | Argo F.1 | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 801 | Zucchino | Bianca goriziana | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 803 | Zucchino | Blackjack | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 804 | Zucchino | Bolognese | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 1522 | Zucchino | Clarita | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 808 | Zucchino | Di Nizza | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 807 | Zucchino | Diamant hybrid | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 1314 | Zucchino | Falco | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 2357 | Zucchino | Flaminio | 23/12/1997 | G.U. del 26/02/1998 |
| 722 | Zucchino | Genovese | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 811 | Zucchino | Greyzini | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 1526 | Zucchino | Grison ibrido F.1 | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 812 | Zucchino | Ibis F.1 | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 813 | Zucchino | Kolibri F.1 | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 2369 | Zucchino | Marcado | 23/12/1997 | G.U. del 26/02/1998 |
| 1528 | Zucchino | Novodiamant ibrido F.1 | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 1529 | Zucchino | Opal ibrido F.1 | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 1530 | Zucchino | President | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 1531 | Zucchino | Senator hybrid | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 817 | Zucchino | Storr's green hybrid | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |

| Codice SIAN | Specie | Denominazione | Decreto d'iscrizione o di rinnovo | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|---|
| 1532 | Zucchino | Tonda chiara di Toscana | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 819 | Zucchino | Tondo di Piacenza | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 1328 | Zucchino | Vip | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
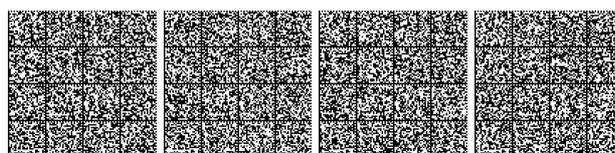
Articolo 2

A norma dell'articolo 17/*bis*, quarto comma, lettera *e*), del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n.1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, le sotto elencate varietà, iscritte ai registri delle varietà di specie ortive con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna riportati, sono cancellate dai medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione

| Codice SIAN | Specie | Denominazione | Decreto d'iscrizione o di rinnovo | Gazzetta Ufficiale |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Anguria | Crisby | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 21 | Anguria | Imperial | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 32 | Anguria | Sungold FR | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 33 | Anguria | Sweetmeat II WR | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 49 | Bietola da coste | Riccia verde da taglio | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 1332 | Carota | Isla | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 1334 | Carota | Ortolana | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 86 | Cavolfiore | Medio tardivo di Fano | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 1339 | Cavolfiore | Omar | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 2302 | Cece | Visir | 24/02/1998 | G.U. del 23/03/1998 |
| 1363 | Cetriolo | Green fall | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 1365 | Cetriolo | President ibrido F1 | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 1368 | Cetriolo | Sprint hybrid | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 904 | Cicoria | Fiji | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 910 | Cicoria | Rossa del Sile | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 2352 | Cipolla | Alabaster | 14 10 1998 | G.U. del 10 11 1998 |
| 259 | Cipolla | Crystal white wax | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 284 | Cipolla | Stoccarda | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 2366 | Fagiolo nano | Aldebaran | 24/02/1998 | G.U. del 23/03/1998 |
| 2364 | Fagiolo nano | Algol | 24/02/1998 | G.U. del 23/03/1998 |
| 827 | Fagiolo nano | Borlotto nano 45 | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 2362 | Fagiolo nano | Deneb | 24/02/1998 | G.U. del 23/03/1998 |
| 2365 | Fagiolo nano | Rigel | 24/02/1998 | G.U. del 23/03/1998 |
| 1387 | Fagiolo rampicante | Sciabola rossa | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 2356 | Finocchio | Anteo | 24/02/1998 | G.U. del 23/03/1998 |
| 1556 | Finocchio | Domino | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 397 | Finocchio | Mammouth | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 401 | Indivia riccia | Di Lusia | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 421 | Indivia scarola | Florida | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 426 | Lattuga | A foglia di quercia | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 447 | Lattuga | Goriziana estiva | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 2323 | Lattuga | Kasam | 23/12/1997 | G.U. del 26/02/1998 |
| 991 | Lattuga | Red head | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 1403 | Lattuga | Regina dell'anno | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 1405 | Melanzana | Black bell | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |

| Codice SIAN | Specie | Denominazione | Decreto d'iscrizione o di rinnovo | Gazzetta Ufficiale |
|---|---|---|---|---|
| 1415 | Melone | Euromarket | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 2248 | Melone | Nicos | 23/12/1997 | G.U. del 26/02/1998 |
| 1418 | Melone | Pinonet piel de sapo | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 1421 | Melone | Rochet | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 1424 | Melone | Summer dream hybrid | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 1428 | Melone | Vector hybrid | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 1429 | Peperone | Argo | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 1433 | Peperone | Pip | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 1434 | Peperone | Quadro giallo Golia F.1 N. 19 | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 2272 | Pomodoro | Acasto 89-148 | 23/12/1997 | G.U.del 26/02/1998 |
| 2273 | Pomodoro | Argo 89-089 | 23/12/1997 | G.U. del 26/02/1998 |
| 1466 | Pomodoro | Early Mech | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 654 | Pomodoro | Ibrido tondo F1 N. 23 | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 1487 | Pomodoro | Petogro | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 1488 | Pomodoro | Petomech | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 1266 | Pomodoro | Red Hunter | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 1484 | Pomodoro | Royal chico VF | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 1227 | Pomodoro | Rubicone | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 685 | Pomodoro | Tondino Maremmano | 30/05/2002 | G.U. del 23/ 07/ 2002 |
| 1495 | Pomodoro | Tondo F1 N. 130 | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 1501 | Pomodoro | Ventura | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 705 | Pomodoro | VF 145 B 7879 | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 1300 | Ravanello | Colibri' | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 1301 | Ravanello | Colt | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 785 | Spinacio | Ibrido N. 612 | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 1514 | Spinacio | Ibrido F.1 M.T. | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 2016 | Spinacio | Packer hybrid | 16/02/2000 | G.U. del 25/02/2000 |
| 1515 | Spinacio | Philo Olter | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 1519 | Zucchino | Aristocrat | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 1521 | Zucchino | Callas | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 2283 | Zucchino | Circeo | 23/12/1997 | G.U. del 26/02/1998 |
| 1523 | Zucchino | Colle Amato | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |
| 1524 | Zucchino | Di Milano F.1 | 04/02/1999 | G.U. del 04/03/1999 |

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 4 marzo 2010

*Il direttore generale:* BLASI

AVVERTENZA:

*Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

**10A03771**
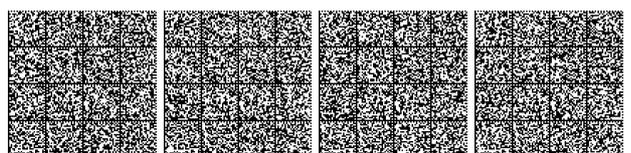
DECRETO 15 marzo 2010.

**Rettifica al decreto 5 febbraio 2010, recante modifica del decreto 19 settembre 2003, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana».**

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO
RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, art. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 5 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 45 del 24 febbraio 2010 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana»;

Considerato che all'articolo unico del citato decreto è stata erroneamente inserita la specifica «registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996»;

Ritenuta, pertanto la necessità di apportare la dovuta correzione al decreto 5 febbraio 2010, sopra citato;

Decreta:

*Articolo unico*

All'articolo unico del decreto 5 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45 del 24 febbraio 2010, recante modifica del decreto 19 settembre 2003, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana» dove è scritto «registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996», leggasi «registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2010

*Il capo dipartimento:* NEZZO

**10A03770**

DECRETO 23 marzo 2010.

**Condizioni tecniche per l'accesso da parte degli operatori agricoli per l'anno 2010 alla riserva nazionale di sostegno all'agricoltura di cui all'articolo 3 del decreto 24 marzo 2005.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI DI MERCATO

Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

Visto il regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del citato regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 16 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 98 del 29 aprile 2005, concernente la gestione della riserva nazionale e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 3 del citato decreto ministeriale 24 marzo 2005, che disciplina le modalità di definizione delle condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale;

Sentiti i rappresentanti tecnici delle regioni nella riunione del 18 marzo 2010;

Decreta:

Art. 1.

*Fattispecie di accesso alla riserva nazionale*

1. L'accesso alla riserva nazionale è consentito, a decorrere dal 2010, nei seguenti casi:

agricoltori che iniziano l'attività agricola;

agricoltori in zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento;

agricoltori che abbiano ricevuto terre date in affitto;

agricoltori che abbiano acquistato terreni dati in locazione;

agricoltori che abbiano risolto un contenzioso amministrativo o giudiziario.

Art. 2.

*Agricoltori che iniziano l'attività agricola*

1. Per agricoltori che iniziano l'attività agricola si intendono gli agricoltori che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, lettera *l)*, del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione.
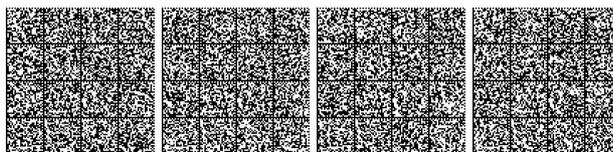
Art. 3.

*Agricoltori in zone sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento.*

1. Gli agricoltori in zone sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento sono tenuti a produrre copia del programma di ristrutturazione e/o sviluppo, della domanda di adesione a tale programma e dell'eventuale provvedimento di ammissione.

2. Nei casi di cui al comma 1, è consentito ricorrere alla riserva nazionale se le condizioni di accesso si siano verificate successivamente alla scadenza della presentazione della domanda unica per l'anno precedente.

3. Gli agricoltori che dichiarano un numero di ettari inferiore nei casi contemplati dall'art. 18 del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, sono tenuti a produrre copia della documentazione concernente il programma di ristrutturazione e/o sviluppo connesso con una forma di pubblico intervento.

Art. 4.

*Trasferimento di terre date in affitto*

1. Gli agricoltori che abbiano ricevuto mediante trasferimento a titolo gratuito o a prezzo simbolico, oppure mediante successione effettiva o anticipata, un'azienda o parte di azienda che era stata data in affitto a terzi durante il periodo di riferimento, da un agricoltore in pensione o deceduto prima della data di presentazione della domanda nell'ambito del regime di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione, possono chiedere l'accesso alla riserva nazionale, unicamente in relazione alle superfici il cui contratto di affitto sia scaduto dopo il 15 maggio dell'anno precedente.

2. Gli agricoltori di cui al comma 1 sono tenuti a produrre copia della documentazione attestante il trasferimento dei terreni e la loro precedente locazione nel periodo di riferimento.

Art. 5.

*Acquisto di terreni dati in locazione*

1. Gli agricoltori che abbiano acquistato, entro il 15 maggio 2004, un'azienda o parte di essa il cui terreno era dato in affitto nel corso del periodo di riferimento, con l'intenzione di iniziare o di espandere la propria attività agricola entro un anno dalla scadenza del contratto di affitto, possono chiedere l'accesso alla riserva nazionale, unicamente in relazione alle superfici il cui contratto di affitto sia scaduto dopo il 15 maggio dell'anno precedente.

2. Gli agricoltori di cui al comma 1 sono tenuti a produrre copia della documentazione attestante l'acquisto dei terreni e la loro precedente locazione nel periodo di riferimento.

Art. 6.

*Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie*

1. Gli agricoltori che abbiano risolto in via definitiva un contenzioso di ordine amministrativo o giudiziario relativo al periodo di riferimento, sono tenuti a produrre copia del provvedimento amministrativo, ovvero della decisione giudiziaria che descriva le superfici e/o i capi da considerarsi ammissibili al premio nel medesimo periodo di riferimento.

Art. 7.

*Disposizioni finali*

1. È consentito richiedere titoli all'aiuto per superfici ammissibili pari o superiori ad un ettaro.

2. Il limite fissato al comma 1 non si applica alle fattispecie di accesso di cui all'art. 3, comma 3, ed all'art. 6.

3. AGEA definisce i criteri per la verifica delle condizioni di ammissibilità per l'assegnazione dei titoli all'aiuto e provvede a calcolare il valore dei titoli stessi tenuto conto, in particolare, di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione e dal decreto ministeriale 24 marzo 2005.

4. L'organismo pagatore competente verifica le condizioni di ammissibilità per l'assegnazione dei titoli all'aiuto, secondo i predetti criteri definiti da AGEA.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2010

*Il direttore generale:* AULITTO

**10A03998**

DECRETO 26 marzo 2010.

**Programma di sostegno al settore vitivinicolo e rimodulazione della dotazione finanziaria assegnata all'«OCM Vino» - anno 2010.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI DI MERCATO

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare, l'art. 2, riguardante le attribuzioni del Dipartimento delle politiche europee e internazionali;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio
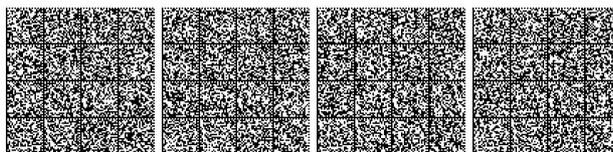
relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Vista la nota ministeriale 30 giugno 2008, protocollo n. 1488, con la quale è stato notificato alla Commissione europea il Programma quinquennale di sostegno al settore vitivinicolo;

Vista la nota ministeriale 30 giugno 2009, protocollo n. 1712, con la quale è stata notificata alla Commissione europea la modifica al suddetto programma;

Considerato che la modifica al predetto programma, ai sensi dell'art. 103-*duodecies*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, entra in applicazione il 1° ottobre 2009;

Visti i criteri di riparto delle risorse della campagna 2009/2010 approvati all'unanimità dalla Commissione politiche agricole della Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta del 23 luglio 2009;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio2009, concernente «Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione relativamente alla misura della distillazione di crisi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 230 del 3 ottobre 2009, con il quale, tra l'altro, è stata ripartita tra alcune regioni la dotazione finanziaria assegnata alla misura;

Visto il decreto dipartimentale 12 agosto 2009, recante «Modifiche al decreto ministeriale 8 maggio 2009, relativo alla promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi - Rimodulazione della dotazione finanziaria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 199 del 28 agosto 2009, con il quale la dotazione finanziaria assegnata alla misura è stata ripartita tra le regioni e le province autonome;

Visto il decreto dipartimentale 2 novembre 2009, concernente «Rimodulazione della dotazione finanziaria assegnata alla misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, nell'ambito del programma di sostegno al settore vitivinicolo - Anno 2010», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 267 del 16 novembre 2009, con il quale la dotazione finanziaria assegnata alla misura è stata ripartita tra le regioni e le province autonome;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2009, concernente «Disposizioni nazionali relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla misura Vendemmia verde», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 56 del 9 marzo 2010, con il quale la dotazione finanziaria assegnata alla misura è stata ripartita tra le regioni e le province autonome;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 2010, concernente «Programma di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria assegnata alla misura distillazione di alcole per usi commestibili - Anno 2010», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 67 del 22 marzo 2010, con il quale la dotazione finanziaria assegnata alla misura è stata ripartita tra le regioni e le province autonome;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 2010, concernente «Programma di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria assegnata alla misura aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia - Anno 2010», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 66 del 20 marzo 2010, con il quale la dotazione finanziaria assegnata alla misura è stata ripartita tra le regioni e le province autonome;

Viste le richieste con le quali le regioni e le province autonome, nell'ambito dello stanziamento globale a ciascuna di essa assegnato, hanno richiesto una riallocazione delle risorse finanziarie tra le singole misure attivate nella campagna 2009-2010, per tener conto delle effettive esigenze territoriali;

Decreta:

Art. 1.

Lo stanziamento di euro 246.707.739,81, parte integrante della dotazione finanziaria complessiva di euro 298.263.000,73, assegnata all'OCM vino dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, è così ripartita tra le misure attivate nella campagna 2009-2010:

| M I S U R A | Stanziamento |
|---|---|
| Promozione sui mercati dei Paesi esteri | 17.489.681,37 |
| Ristrutturazione e riconversione vigneti | 87.227.778,07 |
| Vendemmia verde | 46.377.552,49 |
| Assicurazione raccolto | 0,00 |
| Distillazione sottoprodotti | 0,00 |
| Distillazione alcole usi commestibili | 31.106.010,50 |
| Distillazione di crisi | 12.196.758,81 |
| Arricchimento con mosti | 51.369.557,85 |
| Importo da assegnare | 940.400,72 |
| Totale | 246.707.739,81 |

Art. 2.

1. La ripartizione dello stanziamento di cui all'art. 1 tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano è riportato nell'allegato *A*, parte integrante del presente provvedimento.

2. L'importo da assegnare, pari a euro 940.400,72, è a disposizione, rispettivamente, della Regione Liguria per euro 69.300,00, della Provincia autonoma di Bolzano per euro 409.481,00 e della provincia autonoma di Trento per euro 461.619,70.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2010

*Il direttore generale:* AULITTO
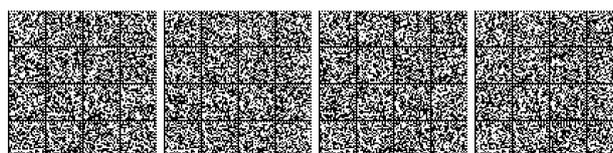
ALLEGATO

**PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO - Settore vino - RIMODULAZIONE FONDI 2010** — **ALLEGATO A**

| | Regioni | Promozione sui mercati dei Paesi esteri | | Ristrutturazione e riconversione vigneti | | Vendemmia verde | | Distillazione alcole usi commestibili | | Distillazione di crisi | | Arricchimento con mosti | | T O T A L E | | da assegnare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Assegnazione | Rimodulazione | Assegnazione | Rimodulazione | Assegnazione | Rimodulazione | Assegnazione | Rimodulazione | Assegnazione | Rimodulazione | Assegnazione | Rimodulazione | Assegnazione | Rimodulazione | |
| 1 | Piemonte | 2.556.024,00 | 3.168.400,63 | 7.527.700,00 | 4.005.435,98 | 2.246.700,00 | 7.128.633,13 | 525.600,00 | 0,00 | - | - | 1.707.800,00 | 261.354,26 | 14.563.824,00 | 14.563.824,00 | 0,00 |
| 2 | Val d'Aosta | 116.335,00 | 116.335,00 | 0,00 | 0,00 | 31.100,00 | 31.100,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | - | - | 12.500,00 | 12.500,00 | 166.535,00 | 166.535,00 | 0,00 |
| 3 | Lombardia | 1.027.812,00 | 484.900,00 | 4.080.100,00 | 4.080.100,00 | 1.008.100,00 | 1.551.012,00 | 223.800,00 | 223.800,00 | - | - | 1.024.800,00 | 1.024.800,00 | 7.364.612,00 | 7.364.612,00 | 0,00 |
| 4 | Bolzano | 357.581,00 | 175.000,00 | 603.200,00 | 712.504,70 | 226.900,00 | 0,00 | 48.400,00 | 0,00 | - | - | 333.400,00 | 272.495,25 | 1.569.481,00 | 1.159.999,95 | 409.481,05 |
| 4 | Trento | 680.174,00 | 0,00 | 1.214.500,00 | 768.374,33 | 434.500,00 | 434.500,00 | 119.700,00 | 24.804,00 | - | - | 1.609.700,00 | 2.369.276,00 | 4.058.574,00 | 3.596.954,33 | 461.619,67 |
| 5 | Veneto | 3.435.517,00 | 3.435.517,00 | 7.589.500,00 | 7.589.500,00 | 3.020.700,00 | 3.020.700,00 | 1.725.500,00 | 1.725.500,00 | - | - | 13.138.100,00 | 13.138.100,00 | 28.909.317,00 | 28.909.317,00 | 0,00 |
| 6 | Friuli VG | 876.426,00 | 910.924,99 | 2.413.500,00 | 3.352.501,01 | 867.000,00 | 0,00 | 196.500,00 | 90.000,00 | - | - | 1.843.500,00 | 1.843.500,00 | 6.196.926,00 | 6.196.926,00 | 0,00 |
| 7 | Liguria | 152.687,00 | 152.687,00 | 69.300,00 | 0,00 | 84.200,00 | 84.200,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | - | - | 29.500,00 | 29.500,00 | 353.687,00 | 284.387,00 | 69.300,00 |
| 8 | Emilia Romagna | 2.323.310,00 | 2.323.310,00 | 8.696.600,00 | 8.696.600,00 | 2.533.900,00 | 0,00 | 5.912.400,00 | 5.222.614,50 | 2.175.780,75 | 2.175.780,75 | 12.254.600,00 | 15.478.285,50 | 33.896.590,75 | 33.896.590,75 | 0,00 |
| 9 | Toscana | 2.606.322,00 | 553.187,70 | 8.877.800,00 | 15.115.442,33 | 2.690.700,00 | 0,00 | 752.500,00 | 224.100,00 | - | - | 1.260.100,00 | 294.691,97 | 16.187.422,00 | 16.187.422,00 | 0,00 |
| 10 | Umbria | 507.997,00 | 840.733,35 | 3.221.700,00 | 1.554.741,50 | 574.400,00 | 2.101.583,51 | 285.100,00 | 202.950,00 | 60.492,32 | 60.492,32 | 445.800,00 | 334.988,64 | 5.095.489,32 | 5.095.489,32 | 0,00 |
| 11 | Marche | 681.905,00 | 1.238.173,16 | 3.318.200,00 | 2.100.000,00 | 807.800,00 | 1.613.638,55 | 669.500,00 | 869.616,00 | 426.780,80 | 426.780,80 | 523.100,00 | 179.077,29 | 6.427.285,80 | 6.427.285,80 | 0,00 |
| 12 | Lazio | 783.111,00 | 575.537,54 | 1.988.800,00 | 968.730,00 | 1.131.200,00 | 3.261.403,77 | 1.723.100,00 | 338.400,00 | 1.417.576,88 | 1.417.576,88 | 2.722.600,00 | 3.204.739,69 | 9.766.387,88 | 9.766.387,88 | 0,00 |
| 13 | Abruzzo | 957.889,00 | 899.639,00 | 3.946.400,00 | 4.004.650,00 | 1.444.800,00 | 0,00 | 2.143.900,00 | 2.651.676,00 | 872.379,79 | 872.379,79 | 3.479.700,00 | 4.416.724,00 | 12.845.068,79 | 12.845.068,79 | 0,00 |
| 14 | Molise | 207.848,00 | 0,00 | 366.600,00 | 717.183,63 | 270.000,00 | 270.000,00 | 301.800,00 | 301.800,00 | 110.331,00 | 110.331,00 | 177.800,00 | 35.064,37 | 1.434.379,00 | 1.434.379,00 | 0,00 |
| 15 | Campania | 717.810,00 | 196.465,00 | 2.197.300,00 | 3.380.634,33 | 1.206.000,00 | 1.206.000,00 | 792.800,00 | 567.000,00 | - | - | 564.600,00 | 128.410,67 | 5.478.510,00 | 5.478.510,00 | 0,00 |
| 16 | Puglia | 2.368.871,00 | 2.368.871,00 | 10.173.700,00 | 10.173.700,00 | 4.159.600,00 | 4.159.600,00 | 8.199.300,00 | 8.199.300,00 | 2.671.040,00 | 2.671.040,00 | 4.416.000,00 | 4.416.000,00 | 31.988.511,00 | 31.988.511,00 | 0,00 |
| 17 | Basilicata | 194.681,00 | 0,00 | 822.000,00 | 176.017,06 | 177.500,00 | 1.122.863,94 | 45.100,00 | 0,00 | - | - | 59.600,00 | 0,00 | 1.298.881,00 | 1.298.881,00 | 0,00 |
| 18 | Calabria | 337.229,00 | 0,00 | 1.964.300,00 | 2.301.529,00 | 535.700,00 | 535.700,00 | 118.100,00 | 118.100,00 | - | - | 199.700,00 | 199.700,00 | 3.155.029,00 | 3.155.029,00 | 0,00 |
| 19 | Sicilia | 2.889.552,00 | 0,00 | 25.606.700,00 | 14.266.006,40 | 5.240.200,00 | 17.252.345,60 | 7.781.900,00 | 10.000.000,00 | 4.227.402,27 | 4.227.402,27 | 3.712.700,00 | 3.712.700,00 | 49.458.454,27 | 49.458.454,27 | 0,00 |
| 20 | Sardegna | 731.900,00 | 50.000,00 | 3.322.100,00 | 3.264.127,80 | 1.309.000,00 | 2.604.271,99 | 410.400,00 | 321.750,00 | 234.975,00 | 234.975,00 | 484.400,00 | 17.650,21 | 6.492.775,00 | 6.492.775,00 | 0,00 |
| | TOTALI | 24.510.981,00 | 17.489.681,37 | 98.000.000,00 | 87.227.778,07 | 30.000.000,00 | 46.377.552,49 | 32.000.000,00 | 31.106.010,50 | 13.247.313,73 | 12.196.758,81 | 50.000.000,00 | 51.369.557,85 | 246.707.739,81 | 245.767.339,09 | 940.400,72 |

**10A04052**
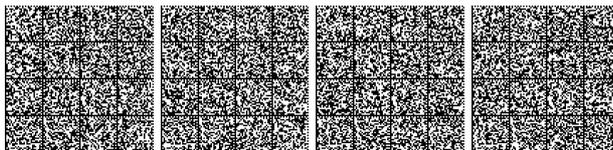
## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 2 marzo 2010.

**Riconoscimento, alla prof.ssa Claudia Rieder, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 Agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n 341; la legge 5 febbraio 1992. n 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998, il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la Circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85; convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1 del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Claudia Rieder;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata è esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della Circolare ministeriale n. 39 del 21 marzo 2005 in quanto la sua formazione scolastica e avvenuta in scuole statali italiane con lingua d'insegnamento tedesca e con l'italiano come seconda lingua;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007 il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007 l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 26 gennaio 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondario:

«Magistra der Philosophie - Lehramtsstudium Unterrichtsfach Geschichte, Sozialkundo und Politiche Bildung Unterrichtsfach Deutsch» rilasciato il 7 maggio 2008 dalla Università «Leopold – Franzens» di Innsbruck, comprensivo della formazione didattico-pedagogica;

titolo di abilitazione all'insegnamento:

«Bestätigung gemäß § 27/a Unterrichtspraktikumsgesetz» rilasciato il 10 agosto 2009 dal Landes Schul RAT fur Tirol di Innsbruck (Austria),

posseduto dalla cittadina italiana prof.ssa Claudia Rieder, nata a Bolzano il 7 gennaio 1983, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi:

93/A Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine;

98/A Tedesco, Storia ed educazione civica, Geografia nella scuola media in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2010

*Il direttore generale:* DUTTO

**10A03761**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 4 febbraio 2010.

**Revisione dei criteri di distribuzione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche nell'ambito del servizio universale.** (Deliberazione n. 31/10/CONS).

L'AUTORITÁ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 4 febbraio 2010;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» (di seguito «Codice»);

Vista la delibera n. 290/01/CONS del 1° luglio 2001, recante «Determinazioni di criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 199 del 28 agosto 2001;

Considerato che l'attuale formulazione dell'art. 56 del Codice prevede che le imprese mettono a disposizione telefoni pubblici a pagamento per soddisfare le esigenze ragionevoli degli utenti finali in termini di copertura geografica, numero di apparecchi e loro accessibilità per gli utenti disabili, nonché di qualità del servizio, nel rispetto delle disposizioni emanate dall'Autorità, che ad oggi sono quelle dettate dalla citata delibera n. 290/01/CONS;

Considerato che l'art. 61 del Codice, stabilisce, al comma 4, che l'Autorità fissa obiettivi qualitativi per le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale almeno ai sensi dell'art. 54 del Codice medesimo e, al comma 1, che l'Autorità provvede affinché tutte le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale, che comprende la fornitura agli utenti finali del servizio di telefonia vocale da una postazione fissa, pubblichino informazioni adeguate ed aggiornate sulla loro efficienza nella fornitura del servizio universale, basandosi sui parametri di qualità del servizio, sulle definizioni e sui metodi di misura stabiliti nell'allegato n. 6 al Codice;

Considerato che il Codice, all'art. 58, comma 3, stabilisce che, sino alla designazione di cui al comma 1 del medesimo articolo, il soggetto incaricato a fornire il servizio universale continua ad essere la società Telecom Italia S.p.A.(di seguito «la Società»);

Vista l'istanza della Società, ricevuta con prot. AGCOM n. 38705 del 15 maggio 2009, con la quale è stata chiesta all'Autorità la revisione degli obblighi del servizio universale per la telefonia pubblica e, in particolare, dei criteri relativi alla distribuzione delle postazioni telefoniche pubbliche (di seguito PTP) stabiliti dalla delibera n. 290/01/CONS, nonché la successiva nota ricevuta con prot. AGCOM n. 54777 del 10 luglio 2009, con la quale la Società ha integrato e circostanziato la predetta proposta di revisione, evidenziando la riduzione progressiva del traffico effettuato da PTP e la possibilità, a fronte della revisione dei criteri quantitativi, di reinvestire le somme risparmiate per implementare la manutenzione e la qualità delle PTP esistenti;

Sentita la Società nel corso delle audizioni dell'11 giugno 2009 e del 28 luglio 2009;

Vista la richiesta formulata dalla Direzione tutela dei consumatori dell'AGCOM (di seguito «la Direzione») alla Società con nota prot. n. 68154 del 1° settembre 2009, per acquisire informazioni inerenti alla evoluzione del numero di PTP, alla evoluzione del traffico da PTP negli anni 2006-2008 e ai dati contenuti nella banca dati della telefonia pubblica prevista dall'art. 4 della delibera n. 290/01/CONS;

Preso atto del riscontro fornito dalla Società con nota ricevuta al prot. AGCOM n. 76979 del 7 ottobre 2009 e dell'archivio della predetta banca dati sulla telefonia pubblica, del quale si è ottenuta copia su supporto elettronico il 29 settembre 2009 presso la sede operativa di Telecom Italia, in Roma;

Ritenuto pertanto opportuno procedere ad avviare una revisione dei criteri di distribuzione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche nell'ambito del servizio universale, che tenga conto dell'effettiva riduzione dell'utilizzazione delle PTP in Italia in conseguenza del mutamento delle abitudini degli utenti, che utilizzano sempre più la telefonia cellulare in situazioni di mobilità in luogo delle PTP, nonché della diffusione dei phone center e degli internet points per i cittadini stranieri;

Viste le risultanze del confronto internazionale sul tema oggetto della presente delibera, effettuato tramite l'invio di un apposito questionario da parte dell'AGCOM alle altre Autorità nazionali di regolamentazione facenti parte dell'European Regulators Group (ERG), dal quale è risultato che in tutti i Paesi europei si sta verificando il medesimo effetto di «sostituzione» della telefonia mobile rispetto all'utilizzo delle PTP e che per n. 22 Paesi dell'Unione europea vi è una media, per numero di abitanti, di circa una PTP ogni 1100 abitanti, mentre in Italia vi è la distribuzione di una PTP ogni 450 abitanti circa, con la conseguenza che l'Italia si configura al primo posto in Europa come numero di PTP per abitante, per un totale di circa 130.000 PTP (in base ai dati relativi all'anno 2008) ed in particolare:

nel Regno Unito, il numero di PTP è stato significativamente ridotto a seguito di una relazione nella quale risultavano non profittevoli il 60% delle postazioni telefoniche pubbliche;

in Portogallo i telefoni pubblici a pagamento possono essere rimossi dopo aver pubblicizzato almeno un
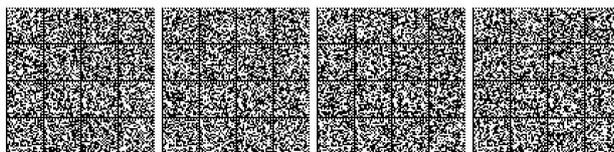
mese prima la decisione e l'Autorità nazionale di regolamentazione (ANACOM) raccomanda di consultare i potenziali utenti e comuni, prima di ogni rimozione;

in Slovenia il fornitore del servizio universale rimuove i telefoni pubblici: *a)* quando vi sono ricorrenti casi di vandalismo o quando la postazione è non decorosa dal punto di vista urbano; *b)* per ottimizzare le risorse in un luogo in cui si trovano più PTP; *c)* per recuperare attrezzature di ricambio necessarie per mantenere in funzione altre cabine telefoniche;

in Germania la rimozione avviene in base all'utilizzo della PTP. Il soggetto incaricato di fornire il servizio universale può rimuovere un certo numero di telefoni pubblici a pagamento, ogni anno, previa consultazione preventiva con l'amministrazione regionale;

in Austria, analogamente, il processo di dismissione viene gestito tra l'operatore soggetto all'obbligo e la comunità;

in Macedonia, Estonia, Finlandia, Svezia, Danimarca e Olanda non sussiste un obbligo di fornitura delle PTP nell'ambito del Servizio Universale.

Considerato che i dati forniti dalla Società attestano, nel periodo dal 2001 al 2008, una riduzione pari a circa l'88% in termini di numero totale di conversazioni da postazione fissa (intesa come somma del traffico locale, internazionale, interdistrettuale e fisso mobile), ed una riduzione pari a circa il 90% in termini di minuti di conversazione;

Considerato che il nuovo quadro regolamentare europeo sul servizio universale, di cui alla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante, fra le altre, modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L337 del 18 dicembre 2009 e, in particolare, il suo art. 1, comma 5, esprime la tendenza al superamento della sola disponibilità al pubblico di telefoni a pagamento, prevedendo «altri punti di accesso pubblico alla telefonia vocale», nell'ottica di favorire la neutralità tecnologica;

Ritenuto pertanto che la revisione, in riduzione, del numero di PTP attualmente esistenti sia in linea non soltanto con le mutate esigenze dell'utenza accertate nel corso dell'istruttoria, ma anche con gli sviluppi regolamentari europei che potranno essere oggetto di ulteriore analisi dopo il recepimento in Italia del suddetto nuovo quadro regolamentare europeo;

Considerata inoltre l'opportunità di garantire agli utenti finali disabili un accesso ai servizi di livello equivalente a quello disponibile per gli altri utenti e che tale equivalenza possa essere raggiunta assicurando la presenza di un congruo numero di PTP accessibili per gli utenti disabili, pari al 75% del totale delle postazioni ubicate all'aperto;

Considerato inoltre che il rilievo che l'accesso alla telefonia vocale pubblica continua ad assumere nell'ambito del servizio universale, anche come ridefinito nel nuovo quadro regolamentare, giustifica la massima partecipazione dell'utenza interessata al processo di riduzione del numero delle PTP, in linea con l'esperienza di altri Paesi europei;

Vista la delibera n. 616/09/CONS recante «Consultazione pubblica sulla revisione dei criteri di distribuzione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche nell'ambito del servizio universale», ed i contributi inviati dalle società Telecom Italia S.p.A., Vodafone N.V. e Wind Telecomunicazioni S.p.A., acquisiti rispettivamente in data 21 gennaio 2010 prot. n. 3496, 25 gennaio 2010 prot. n. 4022 e 27 gennaio 2010 prot. n. 4672;

Informate le associazioni dei consumatori dei contenuti della suddetta consultazione in occasione della riunione del tavolo permanente del 17 dicembre 2009;

Preso atto della disponibilità da parte di Telecom Italia, manifestata nella nota del 15 maggio 2009 e in entrambe le audizioni, in particolare in quella dell'11 giugno 2009, «in caso di revisione delle attuali regole, a rinunciare alla quota di finanziamento della TP nell'ambito del servizio universale»;

Udita la relazione del Commissario Gianluigi Magri, relatore ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

*Distribuzione territoriale delle postazioni telefoniche pubbliche*

1. Il numero complessivo delle postazioni telefoniche pubbliche esistenti alla data di entrata in vigore della presente delibera, dislocate secondo i criteri quantitativi previsti dall'art. 1 della delibera n. 290/01/CONS, può essere progressivamente ridotto dalla Società, nei limiti e secondo le procedure di cui alla presente delibera.

2. Per ogni anno a decorrere dalla entrata in vigore della presente delibera, possono essere rimosse al massimo trentamila postazioni telefoniche pubbliche.

3. Con cadenza annuale, entro il 31 dicembre di ogni anno, la Società comunica all'Autorità l'aggiornamento della banca dati della telefonia pubblica prevista dall'art. 4 della delibera n. 290/01/CONS, sulla base delle operazioni di rimozione e manutenzione effettuate nell'anno di riferimento, e presenta al contempo un piano di adeguamento delle postazioni telefoniche pubbliche per l'anno successivo, nel rispetto dei criteri di cui alla presente delibera.

4. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente delibera, la Società comunica all'Autorità la banca dati aggiornata delle postazioni telefoniche pubbliche già disattivate alla medesima data ma la cui rimozione non sia stata completata, trasmettendo altresì il relativo piano di smantellamento e smaltimento, che deve concludersi entro i successivi 120 giorni, con le modalità di cui all'art. 2, comma 4.

Art. 2.

*Rimozione delle postazioni telefoniche pubbliche*

1. Almeno 60 giorni prima della rimozione di una determinata postazione, la Società affigge sulla postazione da rimuovere un cartello adesivo rispondente ai requisiti minimi di cui al comma 2.

2. Il cartello di cui al comma 1 deve indicare:

*a)* la data di affissione;

*b)* la dicitura «QUESTA CABINA SARÀ RIMOSSA IL GIORNO…» con specificazione della data di rimozione, nel rispetto del termine di preavviso di cui al comma 1, redatta con caratteri in stampatello maiuscolo e grassetto di almeno 4 centimetri di altezza e di larghezza;

*c)* l'indirizzo mail cabinatelefonica@agcom.it della Direzione tutela dei consumatori dell'Autorità (di seguito indicata come «Direzione»), corredato da una sintetica informazione sulla procedura di opposizione alla rimozione di cui all'art. 3;

*d)* l'indirizzo del sito internet ove è facilmente consultabile, anche attraverso l'ausilio di software di localizzazione geografica predisposti dalla Società, la mappatura aggiornata delle postazioni telefoniche pubbliche sull'intero territorio nazionale, distinte cromaticamente tra attive, rimosse e in fase di rimozione; tale sito deve essere disponibile per l'utenza entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente delibera;

*e)* il numero gratuito per ottenere le informazioni di cui al punto precedente.

3. Almeno 60 giorni prima della rimozione, la Società comunica alla Direzione, tramite l'indirizzo mail cabinatelefonica@agcom.it, e alle amministrazioni comunali del luogo ove si trovano le postazioni telefoniche pubbliche, l'elenco delle postazioni da rimuovere, corredato da:

*a)* l'ubicazione delle singole postazioni;

*b)* le motivazioni della rimozione;

*c)* la data di affissione del cartello di cui al comma 1 e le altre informazioni ivi contenute.

4. La rimozione delle postazioni telefoniche pubbliche è da intendersi completata solo dopo il distacco dell'alimentazione elettrica, la rimozione dell'apparecchio telefonico e della struttura-cabina esterna, lo smaltimento o l'alienazione dei materiali e il ripristino dello stato dei luoghi.

5. I soggetti interessati possono segnalare all'Autorità, tramite l'indirizzo mail cabinatelefonica@agcom.it, le postazioni telefoniche pubbliche in stato di abbandono o di rimozione non completata, documentando la segnalazione con ogni riferimento necessario ed eventualmente anche con materiale fotografico.

6. La Direzione, effettuate le opportune verifiche, richiede se del caso alla Società di procedere alla rimozione delle postazioni telefoniche oggetto di segnalazione.

7. Entro 30 giorni dalla richiesta della Direzione la Società effettua la completa rimozione delle postazioni telefoniche di cui al comma 5.

8. Le procedure specificate dal presente articolo non si applicano alle postazioni telefoniche pubbliche ubicate in luoghi chiusi, adibiti a locali pubblici, quando la rimozione è richiesta dal soggetto che ha la disponibilità del luogo.

Art. 3.

*Opposizione alla rimozione di una postazione telefonica pubblica*

1. Gli utenti, singoli o associati, e gli enti interessati possono opporsi alla rimozione di una o più postazioni telefoniche pubbliche secondo la procedura disciplinata dai seguenti commi.

2. L'opposizione deve essere trasmessa alla Direzione tramite l'indirizzo mail cabinatelefonica@agcom.it entro il termine perentorio di 30 giorni che decorre, per gli utenti, dall'affissione del cartello di cui all'art. 2, comma 1, e, per gli enti interessati, dalla comunicazione di cui all'art. 2, comma 3.

3. L'opposizione deve contenere, a pena di inammissibilità:

*a)* i dati e i recapiti dell'opponente;

*b)* l'ubicazione della postazione telefonica pubblica oggetto di opposizione;

*c)* una sintetica esposizione dei motivi di opposizione.

4. La Direzione inoltra tempestivamente le opposizioni di cui al comma 3 alla Società, la quale sospende la procedura di rimozione fino alla decisione di cui al comma 5.

5. La decisione sulla opposizione è delegata alla Direzione che si pronuncia entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, con provvedimento motivato in riferimento a quanto dedotto dall'opponente e sulla base dei seguenti criteri:

*a)* dati specifici di utilizzo della singola postazione;

*b)* richiesta di permanenza della PTP da parte di un significativo numero di residenti nell'amministrazione locale (comune/municipio) di pertinenza;

*c)* richiesta motivata da parte del sindaco o del presidente del municipio;

*d)* ricorrenti casi di vandalismo;

*e)* intralcio al traffico stradale;

*f)* decoro urbanistico;

*g)* ottimizzazione delle risorse, assumendo come principale parametro di riferimento la presenza di altre postazioni in un raggio di 400 metri da quella interessata dalla procedura di opposizione.

6. La decisione della Direzione è comunicata all'opponente e alla Società che, in caso di accoglimento dell'opposizione, non può avviare una nuova procedura di rimozione della postazione telefonica pubblica oggetto dell'opposizione, prima dello scadere di un anno dalla ricezione della predetta comunicazione.

7. In caso di rigetto dell'opposizione, la Direzione comunica la sua decisione all'opponente e alla Società, che, pertanto, procede alla rimozione delle postazioni telefoniche pubbliche oggetto di opposizione, aggiornando contestualmente la banca dati della telefonia pubblica.

Art. 4.

*Criteri qualitativi di distribuzione territoriale delle postazioni telefoniche pubbliche*

1. La Società mantiene in funzione le postazioni telefoniche pubbliche che, alla data di entrata in vigore della presente delibera, sono dislocate secondo i criteri qualitativi di cui all'art. 2 della delibera n. 290/01/CONS e laddove è proibito l'uso del telefono mobile, anche a prescindere da obblighi specifici.

2. L'obbligo di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)* della delibera n. 290/01/CONS non è applicato con riferimento alle strutture militari in cui non vige il divieto di utilizzo dei terminali di telefonia mobile mentre permane in quelle in cui è prevista la schermatura del segnale radiomobile per motivi di sicurezza militare.

3. Gli utenti interessati, singoli o associati, o gli enti interessati possono presentare richiesta motivata all'Autorità per l'installazione di nuove postazioni telefoniche pubbliche nei luoghi di cui all'art. 2, comma 2, della delibera n. 290/01/CONS. La Direzione decide entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della richiesta, previo avvio di un apposito procedimento finalizzato alla verifica della necessità della postazione e, sentita la società, e delle valutazioni dell'impatto economico dell'obbligo. La decisione è comunicata alle parti.

Art. 5.

*Modifiche all'art. 3 della delibera n. 290/01/CONS*

1. I commi 1, 3 e 4 dell'art. 3 della delibera n.290/01/CONS sono sostituiti dai seguenti:

*a)* comma 1: Il 50% delle postazioni in servizio sul territorio nazionale deve essere funzionante anche a moneta;

*b)* comma 3: La Società incaricata di fornire il servizio mette a disposizione dell'utenza schede pre-pagate di importo non inferiore a 3 euro;

*c)* comma 4: La Società garantisce che il 75% del totale delle postazioni telefoniche pubbliche in servizio ubicate all'aperto sia utilizzabile anche dagli utenti diversamente abili.

2. I commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 3 della delibera 290/01/CONS sono abrogati.

Art. 6.

*Ripristino dell'efficienza delle postazioni telefoniche pubbliche*

1. La Società deve garantire la funzionalità delle postazioni telefoniche pubbliche, effettuando periodici monitoraggi e ripristinando la piena funzionalità delle postazioni telefoniche pubbliche entro 15 giorni lavorativi dalla rilevazione del malfunzionamento.

2. La Società ripristina la funzionalità delle postazioni entro lo stesso termine anche qualora la segnalazione del malfunzionamento pervenga da soggetti interessati o dall'Autorità.

Art. 7.

*Sanzioni*

1. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente delibera si applicano le sanzioni previste dall'art. 98, comma 16, del Codice delle comunicazioni elettroniche.

2. In caso di inadempimento alle decisioni della Direzione di cui agli articoli 3 e 4 si applicano le sanzioni previste dall'art. 98, comma 11, del Codice delle comunicazioni elettroniche.

Art. 8.

*Disposizioni finali*

1. Il responsabile della Direzione trasmette periodicamente all'organo collegiale competente dell'Autorità un informativa in merito ai provvedimenti assunti con riferimento alla presente delibera.

2. L'Autorità si riserva di rivedere il sistema dei criteri di cui alla presente delibera, sulla base dell'evoluzione normativa e di mercato, delle esigenze dell'utenza, dei costi del servizio e delle relative modalità di finanziamento.

3. Ai sensi dell'art. 9, del decreto legislativo n. 259/2003, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ai sensi dell'art. 21 e 23-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale amministrativo del Lazio.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Essa è pubblicata altresì nel Bollettino ufficiale dell'Autorità e sul suo sito internet.

Roma, 4 febbraio 2010

*Il presidente*
CALABRÒ

*Il commissario relatore*
MAGRI

**10A03904**

# ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

REGOLAMENTO 19 marzo 2010.

**Disposizioni in materia di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione.** (Regolamento n. 34).

L'ISVAP
(Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo)

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del consumo, e in particolare gli articoli 67 *bis* e seguenti;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale;

adotta il seguente:

**REGOLAMENTO**

**INDICE**

## Capo I
## Disposizioni di carattere generale

### Art. 1
### (Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 121, 183, comma 2, e 191, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

### Art. 2
### (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

   a) "assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti": l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilità del vettore, e per i rischi del ramo 12 di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
   b) "*call center*": un insieme di risorse umane e di infrastrutture specializzate che consente contatti e comunicazioni multicanale con i contraenti;
   c) "contraente": la persona fisica o giuridica che stipula o intende stipulare un contratto di assicurazione a distanza, compresi gli aderenti a polizze collettive;
   d) "contratto di assicurazione a distanza": il contratto di assicurazione sulla vita o contro i danni stipulato tra un'impresa di assicurazione e un contraente nell'ambito di un sistema di vendita a distanza organizzato dall'impresa che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
   e) "decreto": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;
   f) "impresa di assicurazione" o "impresa": una delle imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettere u) e v) del decreto;
   g) "impresa di assicurazione comunitaria": l'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro abilitata all'esercizio nel territorio della Repubblica dell'attività assicurativa in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi;
   h) "impresa di assicurazione italiana": la società avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa;
   i) "ISVAP": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
   j) "Spazio Economico Europeo": lo Spazio Economico Europeo di cui all'accordo di estensione della normativa dell'Unione europea agli Stati appartenenti all'Associazione europea di libero scambio, firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;
   k) "sede secondaria": una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un'impresa di assicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività assicurativa;

l) "Stato membro": uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;
m) "Stato terzo": uno Stato che non è membro dell'Unione Europea o non è aderente allo Spazio economico europeo;
n) "supporto durevole": qualsiasi strumento che permetta al contraente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;
o) "tecnica di comunicazione a distanza": qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell'impresa e del contraente, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti.

Art. 3
(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica alla promozione e al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza effettuati da imprese di assicurazione, aventi ad oggetto:
   a) contratti di assicurazione sulla vita rivolti a contraenti aventi il domicilio abituale, o se persone giuridiche la sede legale, nel territorio della Repubblica italiana;
   b) contratti di assicurazione contro i danni per la copertura di rischi ubicati nel territorio della Repubblica italiana.

2. Il presente Regolamento non si applica alla promozione e al collocamento via internet di contratti di assicurazione effettuati da imprese di assicurazione a condizione che:
   a) il sito *web* contenga l'esplicita avvertenza che il contenuto del sito è rivolto solo a contraenti con domicilio abituale o, se persone giuridiche, con sede legale in Stati diversi dall'Italia, per quanto riguarda le polizze di assicurazione sulla vita, e alla copertura di rischi ubicati al di fuori dell'Italia, per quanto riguarda le polizze di assicurazione contro i danni;
   b) il sito *web* disponga di procedure tecniche tali da rifiutare proposte o adesioni provenienti da contraenti con domicilio abituale o, se persone giuridiche, con sede legale in Italia, per quanto riguarda le polizze vita, ovvero proposte o adesioni relative alla copertura di rischi ubicati in Italia, per quanto riguarda le polizze di assicurazione contro i danni.

Art. 4
(Attività esercitata in regime di stabilimento e in libera prestazione di servizi)

1. Le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana che intendono utilizzare tecniche di comunicazione a distanza per la promozione e il collocamento di contratti di assicurazione in un altro Stato membro o in uno Stato terzo, qualora non risultino già ammesse ad operare nel territorio di detto Stato in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, si conformano alle previsioni di cui al Capo II del Titolo II del decreto e delle relative norme di attuazione.

2. Le imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato membro o in uno Stato terzo che intendono utilizzare tecniche di comunicazione a distanza per la

promozione e il collocamento di contratti di assicurazione nel territorio della Repubblica italiana, qualora non risultino già ammesse ad operare in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, si conformano alle previsioni di cui ai Capi III e IV del Titolo II del decreto e delle relative norme di attuazione.

## Capo II
## Disposizioni generali in materia di promozione e collocamento di contratti di assicurazione a distanza

### Art. 5
(Divieto di discriminazione)

1. Nella promozione e nel collocamento di contratti di assicurazione a distanza non è consentito l'utilizzo di procedure che impediscono a determinate categorie di contraenti di contattare l'impresa o, nel caso di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di sottoscrivere il contratto a distanza.

2. In particolare non è consentito, ai sensi del comma 1, l'utilizzo di filtri basati sul prefisso telefonico del chiamante e i meccanismi o comportamenti idonei a bloccare od ostacolare l'elaborazione di preventivi o la prosecuzione della vendita su internet per effetto dell'inserimento di particolari valori o informazioni, quali il luogo di residenza o altri fattori di discriminazione territoriale.

### Art. 6
(Collocamento di contratti non richiesti)

1. Non è consentito alle imprese di collocare contratti di assicurazione a distanza senza il preventivo consenso espresso del contraente. L'assenza di risposta o il mancato dissenso non possono essere considerati espressione del consenso del contraente.

2. Non è considerata manifestazione di consenso la mancata eliminazione da parte del contraente della copertura assicurativa inserita automaticamente in accessorio ad un contratto di diversa natura stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza.

### Art. 7
(Utilizzo di *call center*)

1. Nella promozione e nel collocamento di contratti di assicurazione a distanza le imprese possono avvalersi di *call center* a condizione che:
   a) gli addetti del *call center* siano dipendenti dell'impresa;
   b) nel caso in cui gli addetti del *call center* non siano dipendenti dell'impresa, quest'ultima assuma la piena responsabilità del loro operato. In questo caso l'impresa individua un proprio dipendente quale responsabile del coordinamento e del controllo dell'attività di promozione e collocamento di contratti di assicurazione a distanza svolta dal *call center.*
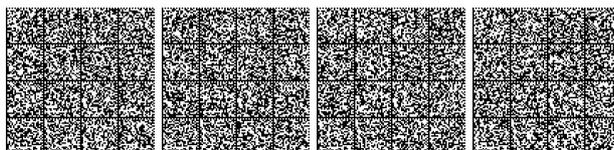
2. Le imprese che si avvalgono di un *call center* assicurano che:
   a) gli addetti del *call center* siano in possesso di adeguate competenze professionali e di una appropriata conoscenza delle caratteristiche dei contratti e dei servizi offerti, acquisite mediante specifica formazione iniziale di durata non inferiore a 30 ore ed aggiornamento periodico, almeno annuale, di durata non inferiore a 15 ore;
   b) gli addetti del *call center* forniscano al primo contatto il proprio codice identificativo o le proprie generalità e il nominativo dell'impresa della quale è promosso il contratto, evitando di qualificarsi come intermediari o di utilizzare espressioni riconducibili alla figura dell'intermediario;
   c) il contraente possa, a richiesta, essere messo in contatto con il responsabile dell'impresa nel caso di cui al comma 1, lett. b);
   d) le informazioni siano corrette e veritiere, rese in lingua italiana e con un linguaggio chiaro e comprensibile;
   e) le risposte fornite dagli addetti del *call center* siano uniformi tra loro e conformi alle condizioni contrattuali.

Art. 8
(Informazioni precontrattuali)

1. Fatti salvi gli altri obblighi informativi previsti dalla normativa vigente, nel caso di promozione e collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza, le imprese integrano ove necessario la Nota Informativa di cui all'articolo 185 del decreto e relative norme di attuazione con le informazioni di cui agli articoli 67-*quater,* 67-*quinquies,* 67-*sexies,* 67-*septies,* 67-*octies* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

2. Prima che il contraente sia vincolato da una proposta o da un contratto di assicurazione a distanza, le imprese forniscono al contraente l'informazione relativa:
   a) al diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 10 su supporto cartaceo o altro supporto durevole;
   b) al diritto di richiedere in ogni caso e senza oneri la ricezione della documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 10 su supporto cartaceo e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;
   c) alla circostanza che l'impresa richiederà al contraente la sottoscrizione e la ritrasmissione del contratto inviato dall'impresa stessa e che il contraente per la sottoscrizione e la restituzione potrà utilizzare, a sua scelta, il supporto cartaceo o altro supporto durevole, salvo che il contratto sia stato formato come documento informatico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
   d) al diritto, nel caso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), di essere messo in contatto con il responsabile del coordinamento e del controllo dell'attività di promozione e collocamento di contratti di assicurazione a distanza svolta dal *call center*, indicandone il nominativo e le funzioni.

Art. 9
(Verifiche di adeguatezza)

1. Prima che il contraente sia vincolato da un contratto di assicurazione a distanza, le imprese acquisiscono dal contraente ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza del contratto offerto in relazione alle esigenze assicurative di quest'ultimo nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla propensione al rischio del contraente medesimo.

2. Per i contratti di assicurazione sulla vita, le imprese chiedono in particolare notizie sulle caratteristiche personali del contraente, con specifico riferimento all'età, all'attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria ed assicurativa, alla sua propensione al rischio e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura, durata ed eventuali rischi finanziari connessi al contratto da concludere.

3. Il rifiuto del contraente di fornire una o più delle informazioni richieste ai sensi dei commi 1 e 2 deve risultare da apposita dichiarazione nella quale è inserita specifica avvertenza riguardo la circostanza che il rifiuto pregiudica la capacità di individuare il contratto adeguato alle sue esigenze.

4. Le imprese che ricevono proposte assicurative non adeguate informano il contraente di tale circostanza, specificandone i motivi.

5. Le imprese adottano procedure tali da consentire:
   a) la conclusione del contratto solo se sono state richieste al contraente le informazioni di cui ai commi 1 e 2 e siano:
      i) nel caso di cui al comma 3, fornite le informazioni ivi previste;
      ii) nel caso di cui al comma 4, fornite le informazioni ivi previste;
   b) al contraente di acquisire su supporto durevole le informazioni richieste e quelle fornite;
   c) la conservazione delle informazioni date dal contraente e di quelle fornite dall'impresa circa l'adeguatezza del contratto.

Art. 10
(Trasmissione della documentazione)

1. Le imprese trasmettono al contraente:
   a) prima che sia vincolato da una proposta o da un contratto di assicurazione a distanza, la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente;
   b) entro cinque giorni dalla conclusione del contratto, il contratto stesso per l'apposizione della relativa sottoscrizione;
   c) durante la vigenza del contratto, le comunicazioni previste dalla normativa vigente.

2. La trasmissione della documentazione di cui al comma 1, dall'impresa al contraente e dal contraente all'impresa, avviene a scelta del contraente su supporto cartaceo o supporto durevole nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1888 del codice civile. La scelta è effettuata in maniera esplicita dal contraente congiuntamente o

disgiuntamente per ciascuna delle categorie di documenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) ed è in ogni momento revocabile previa comunicazione all'impresa.

3. Le imprese predispongono gli strumenti per consentire al contraente di effettuare la scelta e adottano procedure per mantenere evidenza della scelta effettuata dal contraente e della trasmissione o ricezione della documentazione di cui al comma 1.

4. Il contraente, su richiesta e senza oneri, ha in ogni caso diritto di ricevere dall'impresa in qualunque momento i documenti di cui al comma 1 su supporto cartaceo, nonché di modificare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata a meno che tale circostanza non sia incompatibile con il contratto concluso.

5. Nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione, del contrassegno e della carta verde avviene in ogni caso su supporto cartaceo, tramite posta, nei termini di cui all'articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008.

Art. 11
(Documento informatico)

1. Il contratto di assicurazione a distanza può essere formato come documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

## Capo III
## Disposizioni particolari in materia di promozione e collocamento a distanza

Art. 12
(Collocamento mediante telefonia vocale)

1. In caso di vendita di contratti di assicurazione a distanza mediante telefonia vocale le imprese:
   a) nel caso di chiamata effettuata dall'impresa, dichiarano in maniera chiara e inequivocabile la propria denominazione sociale e la finalità commerciale della telefonata;
   b) forniscono, previo consenso del contraente, solo le seguenti informazioni:
      i. il codice identificativo o le generalità e il rapporto con l'impresa della persona in contatto con il contraente;
      ii. una descrizione delle principali caratteristiche del contratto di assicurazione; nel caso di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti: garanzie offerte, soggetti esclusi dalla garanzia, massimali, rivalse, franchigie;
      iii. il premio totale che il contraente dovrà corrispondere all'impresa per il contratto di assicurazione, comprese le imposte versate tramite l'impresa o, se non è possibile indicare il premio esatto, la base di calcolo del premio, che consenta al contraente di verificare quest'ultimo;
      iv. l'indicazione dell'eventuale esistenza di altre imposte o costi non versati tramite l'impresa o non fatturati da quest'ultima;

v. l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente all'articolo 67-*duodecies* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e, se tale diritto esiste, la durata e le modalità d'esercizio, comprese le informazioni relative all'importo che il consumatore può essere tenuto a versare ai sensi dell'articolo 67-*terdecies*, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

2. Le imprese informano il contraente che ulteriori informazioni rispetto a quelle previste al comma 1 sono disponibili su richiesta e ne precisano la natura.

3. In caso di collocamento di un contratto a distanza mediante telefonia vocale su richiesta del contraente, le imprese in deroga all'articolo 10, comma 1, lettera a), adempiono agli obblighi di trasmissione della documentazione ivi prevista, subito dopo la conclusione del contratto a distanza, e comunque non oltre i cinque giorni successivi.

Art. 13
(Sito web)

1. Nel caso di promozione e di collocamento di contratti di assicurazione tramite internet, il sito web delle imprese di assicurazione italiane contiene le seguenti informazioni chiaramente visibili:
   a) la denominazione sociale e l'indirizzo della sede legale o della sede secondaria dell'impresa;
   b) il recapito telefonico, il numero di telefax e l'indirizzo e-mail dell'impresa;
   c) gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa;
   d) il numero di iscrizione all'albo delle imprese di assicurazione tenuto dall'ISVAP ai sensi del Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, con l'avvertenza che consultando tale albo è possibile verificare la regolarità dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
   e) l'indicazione che l'impresa è soggetta al controllo dell'ISVAP.

2. Nel caso di promozione e di collocamento di contratti di assicurazione tramite internet, il sito web di imprese di assicurazione comunitarie contiene le seguenti informazioni chiaramente visibili:
   a) la denominazione sociale dell'impresa e l'indirizzo della sede legale nello Stato membro d'origine;
   b) il recapito telefonico, il numero di telefax e l'indirizzo *e-mail* dell'impresa;
   c) l'indirizzo, il recapito telefonico, il numero di telefax e l'indirizzo *e-mail* della sede in Italia, se l'impresa comunitaria opera in regime di stabilimento;
   d) la dichiarazione del possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia e il numero di iscrizione nell'elenco annesso all'albo delle imprese di assicurazione tenuto dall'ISVAP ai sensi del Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, con l'avvertenza che consultando tale elenco è possibile verificare la regolarità dell'abilitazione all'esercizio dell'attività;
   e) l'indicazione dell'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine;
   f) l'indicazione del rappresentante per la gestione dei sinistri di cui all'articolo 25 del decreto, per le imprese comunitarie operanti in regime di libera prestazione di servizi per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

3. Nel caso di promozione e di collocamento di contratti di assicurazione tramite internet, le imprese pubblicano sul proprio sito web il Fascicolo informativo, integrato ai sensi dell'articolo 8.

Art. 14
(Procedure per il collocamento tramite internet)

1. Le imprese che collocano contratti di assicurazione tramite internet rendono disponibili sul proprio sito web le informazioni relative a:
   a) le diverse fasi da seguire per la conclusione del contratto;
   b) i mezzi tecnici e le modalità per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima della conclusione del contratto.

2. Immediatamente prima che il contraente compia la fase che determina il perfezionamento del contratto, l'impresa lo avvisa delle conseguenze che tale operazione comporta.

**Capo IV**
**Disposizioni in materia di comunicazioni commerciali a distanza relative a contratti assicurativi**

Art. 15
(Comunicazioni commerciali non richieste)

1. Le imprese che promuovono contratti assicurativi effettuando comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza per l'invio di materiale pubblicitario, per la vendita a distanza, per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali, richiedono il previo consenso del contraente all'utilizzo della tecnica di comunicazione. Le imprese predispongono gli strumenti per l'acquisizione del consenso del contraente e adottano procedure tali da consentire l'evidenza della prestazione del consenso.

2. Il consenso di cui al comma 1 è prestato in maniera esplicita, in relazione alle diverse tipologie di comunicazione, senza oneri per il contraente ed è revocabile in ogni momento.

3. Salvo opposizione del contraente, le imprese possono utilizzare le tecniche di comunicazione a distanza di cui al comma 1 senza acquisire il previo consenso del contraente nel caso in cui, nella commercializzazione di un contratto di assicurazione relativo allo stesso ramo assicurativo, il contraente abbia già fornito i propri recapiti. Le imprese in occasione di ciascuna comunicazione effettuata ai sensi del presente comma informano il contraente della possibilità di opporsi in ogni momento e gratuitamente alla ricezione di ulteriori comunicazioni, indicando le relative modalità.

Art. 16
(Comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, le imprese che promuovono contratti assicurativi effettuando comunicazioni commerciali mediante tecniche di
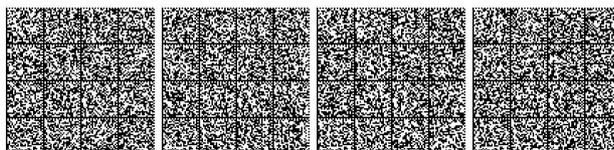
comunicazione a distanza informano in occasione di ciascuna comunicazione il contraente:
a) se la comunicazione commerciale è finalizzata al collocamento di contratti assicurativi;
b) della provenienza dei dati personali del contraente e del loro utilizzo;
c) che ha diritto di revocare il consenso all'utilizzo della comunicazione commerciale reso ai sensi dell'articolo 15, comma 1, e di opporsi alle comunicazioni ai sensi dell'articolo 15, comma 3, in ogni momento e senza oneri;
d) le modalità per l'esercizio dei diritti di cui alla lettera c).

2. Le imprese assicurano che le comunicazioni commerciali di cui al comma 1 effettuate da soggetti terzi per conto dell'impresa:
a) siano accompagnate dalle informazioni di cui al comma 1;
b) indichino il nominativo dell'impresa che commercializza il contratto di assicurazione;
c) prevedano un link ipertestuale al sito web dell'impresa ovvero l'indicazione dell'indirizzo di detto sito.

**Capo V**
**Modifiche al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006**

Art. 17
(Modifiche all'articolo 3 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. All'articolo 3, comma 6, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, le parole "*e 53,*" sono sostituite dalle parole "*53, 59, comma 2, lettera d) e degli articoli 13 e 14 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010,*".

Art. 18
(Modifiche all'articolo 51 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. All'articolo 51, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, le parole "*non oltre i due giorni lavorativi successivi.*" sono sostituite dalle parole "*non oltre i cinque giorni successivi.*".

Art. 19
(Modifiche all'articolo 58 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. L'articolo 58, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, è modificato come segue:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "*1. Le disposizioni del presente Capo si applicano all'attività di intermediazione tramite tecniche di comunicazione a distanza relativa a contratti di assicurazione rivolti a contraenti aventi il domicilio abituale, o se persone giuridiche la sede legale nel territorio della Repubblica italiana, per la copertura di rischi ubicati nel medesimo territorio.*";
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "*3. Il presente Capo non si applica all'attività di intermediazione tramite internet di contratti di assicurazione a condizione che:*

*a) il sito web contenga l'esplicita avvertenza che il contenuto del sito è rivolto solo a contraenti con domicilio abituale, o se persone giuridiche con sede legale, in Stati diversi dall'Italia per copertura di rischi ubicati al di fuori dell'Italia;*
*b) il sito web disponga di procedure tecniche tali da rifiutare proposte o adesioni provenienti da contraenti con domicilio abituale, o se persone giuridiche con sede legale, in Italia per la copertura di rischi ubicati in Italia.*".

Art. 20
(Inserimento dell'articolo 58 bis nel Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. Dopo l'articolo 58 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, è inserito il seguente:
   *"Art. 58 bis (Call center) – 1. Nella promozione e nel collocamento di contratti di assicurazione a distanza gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del registro possono avvalersi di call center a condizione che l'intermediario assuma la piena responsabilità dell'operato dei relativi addetti e individui, per ogni sede del call center, un proprio collaboratore iscritto nella sezione E incaricato del coordinamento e del controllo dell'attività di intermediazione a distanza svolta dal call center.*
   *2. Gli intermediari che si avvalgono di un call center assicurano che:*
   *a) gli addetti del call center siano in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 17, comma 2, e aggiornino periodicamente le proprie competenze professionali ai sensi dell'articolo 38;*
   *b) gli addetti del call center forniscano al primo contatto il proprio codice identificativo o le proprie generalità e il nominativo dell'intermediario per il quale operano;*
   *c) il contraente possa, a richiesta, essere messo in contatto con l'intermediario ovvero con il soggetto iscritto in E di cui al comma 1;*
   *d) le informazioni siano corrette e veritiere, rese in lingua italiana e con un linguaggio chiaro e comprensibile;*
   *e) le risposte fornite dagli addetti del call center siano uniformi tra loro e conformi alle condizioni contrattuali.".*

Art. 21
(Modifiche all'articolo 59 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. L'articolo 59 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 è modificato come segue:
   a) al comma 1 dopo "*54,*" è aggiunto "*54 bis,*";
   b) al comma 2, dopo la lettera c), è inserita la seguente: "*d) rispettare le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15 e 16 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010.*".

Art. 22
(Modifiche all'articolo 60 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. Al comma 1 dell'articolo 60 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 le parole da "*In caso di vendita per telefono le informazioni da fornire al contraente sono quelle previste dall'articolo 67 novies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206*" sono soppresse.

Art. 23
(Modifiche all'articolo 61 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. All'articolo 61 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, il comma 3 dell'articolo 61 è abrogato.

**Capo VI**
**Disposizioni finali**

Art. 24
(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata la circolare ISVAP n. 393 del 17 gennaio 2000.

Art. 25
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 15 luglio 2010.

Art. 26
(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'ISVAP.

Roma, 19 marzo 2010

*Il Presidente:* GIANNINI

**10A03877**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 18 marzo 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

*Cambi del 18 marzo 2010*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,3660 |
| Yen | 123,33 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 25,284 |
| Corona danese | 7,4407 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Lira Sterlina | 0,89400 |
| Fiorino ungherese | 261,92 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,7081 |
| Zloty polacco | 3,8730 |
| Nuovo leu romeno | 4,0776 |
| Corona svedese | 9,7243 |
| Franco svizzero | 1,4474 |

| | |
|---|---|
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 7,9990 |
| Kuna croata | 7,2580 |
| Rublo russo | 39,9500 |
| Lira turca | 2,0815 |
| Dollaro australiano | 1,4821 |
| Real brasiliano | 2,4278 |
| Dollaro canadese | 1,3801 |
| Yuan cinese | 9,3245 |
| Dollaro di Hong Kong | 10,6010 |
| Rupia indonesiana | 12483,42 |
| Rupia indiana | 62,0920 |
| Won sudcoreano | 1548,87 |
| Peso messicano | 17,0286 |
| Ringgit malese | 4,5141 |
| Dollaro neozelandese | 1,9066 |
| Peso filippino | 62,416 |
| Dollaro di Singapore | 1,9040 |
| Baht tailandese | 44,108 |
| Rand sudafricano | 9,9820 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

**10A03874**

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 19 marzo 2010**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

*Cambi del 19 marzo 2010*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,3548 |
| Yen | 122,86 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 25,365 |
| Corona danese | 7,4409 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Lira Sterlina | 0,89450 |
| Fiorino ungherese | 262,70 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,7079 |
| Zloty polacco | 3,8795 |
| Nuovo leu romeno | 4,0820 |
| Corona svedese | 9,6775 |
| Franco svizzero | 1,4374 |
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 7,9730 |
| Kuna croata | 7,2600 |
| Rublo russo | 39,6750 |
| Lira turca | 2,0776 |
| Dollaro australiano | 1,4727 |
| Real brasiliano | 2,4302 |
| Dollaro canadese | 1,3666 |
| Yuan cinese | 9,2486 |
| Dollaro di Hong Kong | 10,5128 |
| Rupia indonesiana | 12336,82 |
| Rupia indiana | 61,6500 |
| Won sudcoreano | 1534,66 |
| Peso messicano | 16,9574 |
| Ringgit malese | 4,4753 |
| Dollaro neozelandese | 1,9045 |
| Peso filippino | 61,698 |
| Dollaro di Singapore | 1,8906 |
| Baht tailandese | 43,731 |
| Rand sudafricano | 9,8958 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

**10A03875**

# MINISTERO DELLA SALUTE

**Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Folliplan 4 mg/ml»**

*Decreto n. 26 del 4 marzo 2010*

Specialità medicinale per uso veterinario FOLLIPLAN 4 mg/ml, soluzione orale per suini (scrofette).

TITOLARE A.I.C.: Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Segrete (Milano) - via Fratelli Cervi, snc - Centro direzionale Milano Due, Palazzo Borromini - codice fiscale n. 01148870155.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società Intervet Productions S.A. nello stabilimento sito in Rue de Lyons, 27460 Igoville (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 380 ml - A.I.C n. 104196011;

flacone da 1 l - A.I.C. n. 104196023.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principi attivi: Altrenogest 4 mg;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

suini (scrofette).

Indicazioni terapeutiche:

scrofette: sincronizzazione dell'estro nelle scrofette per permetterne l'introduzione temporizzata nei gruppi di riproduzione.

Validità:

contenitore 380 ml pressurizzato:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni;

Contenitore da 1 l non pressurizzato:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 4 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 30 giorni.

Tempi di attesa: carni e visceri: 27 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione dì ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**10A03762**

### Avviso relativo all'aggiornamento e correzione della XII edizione della «Farmacopea Ufficiale» della Repubblica italiana.

Con decreto del Ministero della salute del 26 febbraio 2010 è stato approvato l'allegato «Integrazioni e correzioni alla XII edizione della Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana».

Il testo del decreto, unicamente all'allegato «Integrazioni e correzioni alla XII edizione della Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana» saranno pubblicati preso il sito Farmacopea Italiana Segretariato, http://www.iss.it/farc/, ed entreranno in vigore alla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'ultimo comma dell'art. 1 del decreto 26 febbraio 2010 è sostituito dal seguente: «Il presente decreto sarà pubblicato nel sito http://www.iss.it/farc/».

**10A03782**

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Felison»

*Estratto determinazione AIC/N/T n. 688 del 12 maggio 2010*

Specialità medicinale: FELISON.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Bayer S.p.A. (codice fiscale 05849130157) con sede legale e domicilio fiscale in Viale Certosa, 130 - 20156 - Milano.

Confezione:

A.I.C. n. 022715015 - «15 mg capsule rigide» 30 capsule;

A.I.C. n. 022715027 - «30 mg capsule rigide» 30 capsule;

È ora trasferita alla società: Laboratorio farmaceutico Sit Specialità igienico terapeutiche S.r.l. (codice fiscale 01108720598) con sede legale e domicilio fiscale in Via Cavour, 70 - 27035 Mede - Pavia.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**10A03893**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eclipse»

*Estratto determinazione UVA/N/T n. 689 del 12 marzo 2010*

Specialità medicinale: ECLIPSE.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società De Salute S.r.l. (codice fiscale 01155930199) con sede legale e domicilio fiscale in Via Antonio Biasini, 26 - 26015 - Soresina - Cremona.

Confezione:

A.I.C. n. 038271019 - «2,5 mg compresse» 28 compresse divisibili;

A.I.C. n. 038271021 - «5 mg compresse» 14 compresse divisibili;

A.I.C. n. 038271033 - «10 mg compresse» 28 compresse divisibili».

È ora trasferita alla società: Laboratorio prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l. (codice fiscale 08205300588) con sede legale e domicilio fiscale in Via Pavia, 6 - 20136 - Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**10A03892**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lauter»

*Estratto determinazione AIC/N/T n. 696 del 12 marzo 2010*

La specialità medicinale: LAUTER.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società E-Pharma Trento S.p.A. (codice fiscale 01420070227) con sede legale e domicilio fiscale in Via Provina, 2 - 38040 - Ravina di Trento - Trento.

Confezione:

A.I.C. n. 036344012 - «5 mg compresse effervescenti» 20 compresse.

È ora trasferita alla società: Pensa Pharma S.p.A. (codice fiscale 02652831203) con sede legale e domicilio fiscale in Via Rosellini Ippolito, 12 - 20124 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**10A03894**
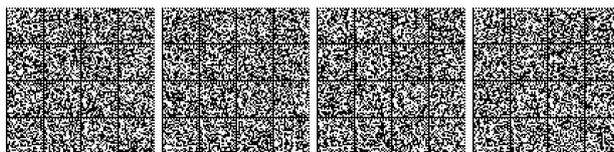
**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cardiazol Paracodina».**

*Estratto determinazione AIC/N/T n. 697 del 12 marzo 2010*

Specialità medicinale: CARDIAZOL PARACODINA.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Abbott S.r.l. (codice fiscale 00076670595) con sede legale e domicilio fiscale in Via Pontina Km 52 - Campoverde di Aprilia, 04010 - Campoverde di Aprilia - Latina.

Confezione:

A.I.C. n. 021473018 - «20 mg/ml+100 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone contagocce 10 ml.

È ora trasferita alla società: Teofarma S.r.l. (codice fiscale 01423300183) con sede legale e domicilio fiscale in Via Fratelli Cervi, 8 - 27010 Valle Salimbene - Pavia.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**10A03891**

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-077) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)* | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)* | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,57)* | - annuale | € **309,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 66,28)* | - semestrale | € **167,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)* | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)* | - semestrale | € **431,00** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 264,45)* | - annuale | € **682,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,22)* | - semestrale | € **357,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
**Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 127,00)* | - annuale | € **295,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 73,20)* | - semestrale | € **162,00** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 39,40)* | - annuale | € **85,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,60)* | - semestrale | € **53,00** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

**€ 1,00**